

ANNUNCI LEGALI

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Belgirate (Verbano Cusio Ossola)

Statuto comunale (Approvato con atto C.C. n. 15 del 20 luglio 2004)Parte Prima
PRINCIPI GENERALIArt. 1
Autonomia

1. Il Comune di Belgirate, ente autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; ha autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica; assume la programmazione come metodo d'intervento, è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; si riconosce come Comune europeo e in tale spirito s'impegna ad applicare i principi della Carta europea dell'autonomia locale, ratificata con Legge 30 Dicembre 1989 n. 439, obbligandosi ad operare, per quanto di sua competenza, per accelerare il processo d'integrazione europea.

Art. 2
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune di Belgirate ha una superficie di kmq. 8,39 e confina con i Comuni di Lesa e Stresa.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via Scalone Cairoli 3.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dal presente statuto, le cui operazioni di consultazione non coincideranno con altre operazioni di voto.

5. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum consultivo, non coincidente con altre operazioni di voto.

Art. 3
Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha uno stemma ed un gonfalone, approvati con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 Novembre 1956, registrato alla Corte dei Conti il 30 Gennaio 1957 e descritti come appresso:

Stemma: Troncato; dal 1° d'oro, alla torre di rosso, merlata alla guelfa di cinque pezzi, aperta e finestrata di nero, circondata in alto da 5 uccelli in volo, fondata su una striscia di terra sulla troncatura, nello sfondo un gruppo di monti; nel 2° azzurro, alla barca di verde natante in uno specchio d'acqua fluttuoso d'argento. Ornamenti esteriori da Comune.

Gonfalone: Drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Belgirate.

Art. 4
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, fondando la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della Nazione.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, riconoscendo e garantendo la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si esplica la personalità umana, sostenendo il libero svolgimento dell'attività sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale, favorendo lo sviluppo delle associazioni democratiche ed avvalendosi della collaborazione delle associazioni di volontariato;

d) la tutela del pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap, riconoscendo loro priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertate gravità, onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali con modalità stabilite da atti regolamentari;

e) la promozione e l'attuazione, anche in collaborazione con altri soggetti interessati, di iniziative dirette a garantire le migliori condizioni di permanenza ai cittadini italiani non residenti ed agli stranieri che per motivi di lavoro, di studio, di turismo o per necessità familiari, assistenziali o di cura si trovino sul territorio comunale;

f) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali, ricreative e sportive presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

5. Il Comune di Belgirate aderisce ai principi fondamentali dell'ordinamento europeo e concorre all'autonomia locale, secondo gli indirizzi fissati dagli organi comunitari, impegnandosi ad operare per la loro attuazione, consapevole che il rafforzamento delle autonomie locali nei vari paesi europei rappresenta un importante contributo all'edificazione di un'Europa unita, fondata sui valori della pace, della democrazia, della cooperazione, del decentramento del potere e della partecipazione.

Art. 5
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione,

complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia, secondo i principi della legislazione regionale.

Art. 6 Albo pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 7 Regolamenti

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto il Comune adotta i regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Parte Seconda L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEL COMUNE

TITOLO I GLI ORGANI

CAPO I GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 8 Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna l'Ente favorisce la rappresentanza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, negli Organi Collegiali del Comune nonché degli Enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

Sezione I Il Consiglio comunale

Art. 9 Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua attuazione.

2. L'elezione, la durata in carica e il numero dei consiglieri sono stabiliti dalla legge.

3. Il funzionamento, la convocazione e le altre modalità di svolgimento dei lavori consiliari sono demandati ad apposito regolamento da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Art. 10 Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.

2. Il Consiglio impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurarne l'efficienza e l'imparzialità.

3. Il Consiglio, nell'adozione degli atti fondamentali, privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, coordinandola con la programmazione provinciale, regionale, statale e comunitaria.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere

e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Il Consiglio ispira la propria azione al principio di solidarietà.

6. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali, nonché a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali o regionali:

a) Organizzazione istituzionale dell'Ente:

1- Statuto

2- istituzione degli organismi di partecipazione, determinazione dei loro compiti ed approvazione delle norme di funzionamento

3- convalida dei Consiglieri eletti

4- costituzione delle Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione

5- costituzione delle Commissioni consiliari consultive

b) Esplicazione dell'autonomia giuridica:

1- Regolamenti comunali, con esclusione di quelli di cui la legge riserva l'adozione ad altro organo

2- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi

3- istituzione e ordinamento dei tributi con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote.

4- eventuale elezione del Difensore Civico

c) Indirizzo dell'attività:

1- indirizzi generali di governo

2- relazioni previsionali e programmatiche

3- programmi triennali ed elenco annuale dei Lavori Pubblici

4- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni

5- conti consuntivi

6- piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani e deroghe agli stessi

7- indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

d) Organizzazione interna dell'Ente:

1- criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

2- assunzione diretta dei pubblici servizi

3- concessione dei pubblici servizi

4- costituzione di istituzioni

5- costituzione di aziende speciali ed approvazione dei loro statuti

6- indirizzi operativi per le aziende e le istituzioni

7- costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata

e) Organizzazione esterna dell'Ente:

1- convenzioni tra Comuni, con la Provincia e altri Enti pubblici

2- costituzione e modificazioni di consorzi, di altre forme associative e di cooperazione ed Unioni di Comuni

3- ratifica degli accordi di programma in ordine ai quali la Legge stabilisce la competenza del Consiglio Comunale

4- definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge

f) Gestione ordinaria e straordinaria:

1- acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari

2- partecipazione a società di capitali

3- contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio

4- emissione di prestiti obbligazionari

5- spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

g) Controllo dei risultati di gestione:

1- elezione del Revisore del Conto

Art. 11 Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nelle elezioni comunali, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età, con esclusione del sindaco neo-eletto e degli altri candidati a tale carica.

3. E' facoltà di ogni singolo consigliere presentare per iscritto e indirizzare al Consiglio le dimissioni dalla carica. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve provvedere alla surrogazione entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. La surrogazione dei consiglieri deceduti deve avvenire entro venti giorni dalla data di decesso. La surrogazione avviene in favore del candidato della medesima lista del Consigliere dimissionario o deceduto, che risulti il primo non eletto.

4. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune.

5. E' dichiarato decaduto il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata dal Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a notificargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina la pratica ed infine delibera in ordine alla decadenza, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

Art. 12 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono specificate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili

all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. L'esame delle proposte di deliberazione e degli eventuali emendamenti sostanziali ad esse relativi, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla Legge. Qualora gli emendamenti siano presentati nel corso della seduta, si procederà con le modalità previste dal Regolamento.

4. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità tipici del provvedimento di volta in volta interessato ed alla successiva comunicazione agli organi ed uffici coinvolti o alle persone interessate al provvedimento in forza di norme regolamentari o di legge.

5. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, e ogni altra istanza di sindacato ispettivo e di controllo. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono definite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

6. La convocazione del Consiglio Comunale può essere richiesta da almeno 3 Consiglieri indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

7. I Consiglieri Comunali possono proporre emendamenti da apportare allo schema di bilancio annuale dando nel contempo indicazioni dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in conformità al vigente Regolamento di contabilità.

Art. 13 Presidenza del Consiglio

1. La presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco, o in caso di assenza o impedimento al Vicesindaco: in caso di assenza del Sindaco o del Vicesindaco, spetta al Consigliere anziano. Chi presiede il Consiglio Comunale ne assicura il regolare funzionamento, ed esercita le funzioni di polizia consiliare.

2. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo che nei casi previsti dal regolamento del Consiglio.

Art. 14 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale, unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

Art. 15 Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e del principio del voto limitato a tutela della minoranza.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare senza diritto di voto ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedono.

Art. 16

Attribuzioni delle commissioni

1. Le commissioni esaminano ed approfondiscono proposte di deliberazioni loro assegnate dal Consiglio comunale, dalla Giunta comunale e dal Sindaco.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Le commissioni esprimono, a richiesta del Consiglio comunale, della Giunta, del Sindaco, dei Responsabili di servizio, pareri preliminari di natura non vincolante, in ordine a quelle iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione.

4. La Presidenza di Commissione è riservata ad uno dei suoi membri ed è posta in capo ad uno dei rappresentanti della minoranza eletto dal consiglio comunale a maggioranza.

5. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 17

Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie.

2. Il Consiglio è convocato, con avviso scritto, almeno cinque giorni prima del giorno stabilito. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

Sezione II

La Giunta comunale

Art. 18

Giunta comunale

1. La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze di legge o statutarie del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari.

3. La Giunta riferisce al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali.

4. Compete alla Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

5. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.

6. Spetta alla Giunta assegnare in gestione ai responsabili dei servizi, su proposta del direttore generale ove nominato, le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.

7. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari interventi.

8. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;

- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegno di spesa sugli stanziamenti di bilancio;

- c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

- e) modifica le tariffe, elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione di quelle nuove;

- f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate, su proposta del responsabile del servizio interessato;

- g) verifica i provvedimenti di assunzione e cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;

- h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone, da recepirsi nel regolamento previsto dalla legge;

- i) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto;

- j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

- k) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, dalla Regione e dallo Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

- l) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio.

9. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

- a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente, di concerto con il direttore generale se nominato;

- b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;

- c) determina, di concerto con il nucleo di valutazione, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, sentito il Revisore del conto.

Art. 19

Nomina e prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta programmatica ed agli indirizzi generali di governo. Possono essere nominati Assessori Comunali cittadini, anche se non facenti parte del Consiglio Comunale, aventi i requisiti di candi-

dabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. In analogia alla comunicazione anzidetta, laddove nel corso del mandato e nel rispetto del limite di cui al successivo comma 2, il Sindaco revoca uno o più Assessori in carica e decreti la nomina di nuovi assessori, comunica al Consiglio tale decisione.

2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori da esso definito con provvedimento espresso di nomina tra un minimo di due ed un massimo di quattro componenti.

3. Qualora il Sindaco determini il numero dei membri della Giunta in n. 4 Assessori, uno di essi potrà essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio Comunale, fatta eccezione del Vicesindaco, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere. Gli stessi non possono rappresentare in alcuna sede il Comune, senza specifica delega.

4. Le cause di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

5. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi per questi ultimi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

6. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

7. Le dimissioni del Sindaco sono presentate al consiglio comunale. Esse diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi venti giorni da tale comunicazione. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

8. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

9. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 20 Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa con il voto per appello nominale della maggioranza assoluta dei Consiglieri del Comune.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

3. La mozione deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Sezione III Il Sindaco

Art. 21 Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune da portare a tracolla della spalla destra nelle manifestazioni e cerimonie

ufficiali o durante il compimento di atti come ufficiale di governo.

4. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

5. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

8. Il Sindaco nomina e revoca, in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, il Segretario comunale dell'Ente e il Direttore Generale, ovvero conferisce e revoca le funzioni di quest'ultimo al Segretario Comunale.

9. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:

a) convoca e presiede la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina giorno e ora dell'adunanza;

b) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nell'attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

d) indice i referendum comunali;

e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;

g) cura l'osservanza dei regolamenti;

h) rilascia attestati di notorietà pubblica;

i) sospende, nei casi previsti dalla legge o dal regolamento, i dipendenti del Comune;

j) conclude gli accordi di programma;

k) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi;

l) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi.

m) esercita le funzioni attribuitegli, quale autorità locale, nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

10. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, esplica le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

11. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

12. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco ed ai Responsabili dei servizi, nei casi previsti dalla Legge.

13. Al Sindaco spetta la decisione di stare in giudizio per conto dell'Amministrazione Comunale.

Art. 22 Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, gli Assessori secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 23

Organizzazione degli Uffici

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere uniformata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Spettano ai Responsabili degli Uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dall'organo politico, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai regolamenti ed in particolare:

a) la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale, laddove non attribuiti al Segretario comunale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

3. Le funzioni di cui al comma 2 che precede, con esclusione di quelle di cui alla lettera f), possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario comunale, nel rispetto delle norme del presente Statuto.

4. Il Responsabile degli Uffici e dei Servizi, nel caso di cui al comma 2 del presente articolo, e il Segretario comunale, nel caso di cui al comma 3 del presente articolo, sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

5. Solo in assenza di analoga o sufficiente professionalità all'interno dell'Ente l'incarico di dirigente di ufficio o di Responsabile di Servizio, che richieda compe-

tenza professionale e/o capacità di direzione, organizzazione e coordinamento, può essere conferito al di fuori del sistema del pubblico concorso, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

6. Il provvedimento di incarico di cui al comma 5 stabilisce la natura e la durata dello stesso, le modalità di esercizio dell'attività, il compenso ed il connesso regime previdenziale ed assistenziale. Il provvedimento di nomina di cui trattasi è adottato conformemente ai criteri dettati in materia dal regolamento generale per il funzionamento degli uffici e dei servizi.

7. L'incarico di cui al comma 5 ha durata non superiore al mandato del Sindaco e può essere motivatamente revocato con le stesse modalità con cui è stato conferito anche prima della sua scadenza; esso cessa automaticamente in caso di dissesto dell'Ente o del verificarsi dello status di strutturale deficitarietà.

8. Il personale di cui al comma 5 per tutta la durata dell'incarico è considerato dipendente del Comune, con i medesimi doveri e diritti; ad esso si applicano le incompatibilità previste per i dirigenti od i responsabili di ruolo.

9. Gli incarichi ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel Piano esecutivo di gestione ovvero nel Piano risorse ed obiettivi.

10. Qualora il Sindaco non individui i Responsabili dei Servizi le funzioni attribuite agli stessi possono essere esercitate dal Segretario comunale.

11. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 24

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e il Segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

2. Il Segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, per violazione dei doveri d'ufficio. La deliberazione è adottata a seguito di formale addebito e sentite eventuali controdeduzioni, in omaggio al principio del giusto procedimento.

3. Il Segretario, nel caso in cui non si sia provveduto alla nomina del Direttore generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici o dei responsabili, curando l'attuazione dei provvedimenti.

4. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti.

5. Il Segretario comunale:

a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b. può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

6. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzione con altri Comuni per la gestione associata della funzione del Segretario Comunale.

7. Il Segretario comunale, inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente. Compete in particolare al Direttore generale la predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi, nonché la proposta di Piano esecutivo di gestione o Piano risorse ed obiettivi. A tali fini al Direttore rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili dei servizi del Comune.

8. Il Segretario comunale, nel caso in cui non si sia provveduto alla nomina del Direttore generale, può essere nominato capo del personale, partecipare alle riunioni con le organizzazioni sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adottare tutti i provvedimenti di gestione del personale esercitando autonomi poteri di spesa.

Art. 25

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa stipulazione di convenzione con altri Comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, può nominare un Direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. In tal caso, il Direttore generale provvede anche la gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati. Il Sindaco contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale provvede a disciplinare i rapporti tra Segretario comunale e Direttore generale.

2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

3. Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei servizi ad eccezione del Segretario Comunale.

CAPO II
I SERVIZI

Art. 26

I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto un'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in economia, attraverso le seguenti forme di gestione:

a) convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;

b) consorzi appositi tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;

c) istituzioni per la gestione dei servizi sociali.

4. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio comunale.

Art. 27

Le Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni e con la Provincia, apposita convenzione.

2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.

Art. 28

I Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi anche sociali e l'esercizio associato di funzioni, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una convenzione, unitamente allo statuto del Consorzio.

3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio.

4. Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano, tutte le disposizioni che disciplinano le aziende speciali degli enti locali.

Art. 29

Le Istituzioni

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale ed è costituita mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina della sua organizzazione e della sua attività;

2. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno; per i componenti del Consiglio di Amministrazione può essere espressa una sola preferenza.

4. Il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, ha potere di revoca degli Amministratori.

5. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le forme di vigilanza e verifica dei risultati, la dotazione organica, l'ordinamento finanziario e contabile, le finalità e gli indirizzi dell'Istituzione, nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell'Istituzione stessa. Esso conterrà apposito piano tecnico-finanziario da cui risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento, le dotazioni di beni mobili ed immobili.

6. L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all'Istituzione è esteso il controllo del Revisore del Conto del Comune.

Art. 30 L'Unione di Comuni

1. Le Unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto di cui al comma 2 deve comunque prevedere che il Presidente dell'unione sia scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che gli altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

5. Alle Unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle Unioni si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente.

6. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dagli eventuali contributi erogati da altri Enti.

TITOLO III LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 31 Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 32 Informazione e diritti dei cittadini

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.

2. Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardano, con esattezza, inequivocità e completezza.

3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento, ai provvedimenti amministrativi ed eventualmente di averne copia.

4. Il regolamento disciplina l'accesso da parte degli Enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

Art. 33

L'iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini aventi diritto di voto hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sulle materie di competenza del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Ai fini del presente Statuto si intendono:

a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli o associati, per sollecitare nell'interesse collettivo il compimento di atti doverosi di competenza degli organi del Comune;

b) per petizione: la richiesta scritta presentata da un gruppo di cittadini diretta a porre all'attenzione del Consiglio comunale una questione di sua competenza e di interesse collettivo;

c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un gruppo di almeno il 10% degli elettori, calcolato in base all'ultima revisione elettorale, per l'adozione di un atto, di contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio, della Giunta o del Sindaco.

3. Le stesse devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere sottoscritte.

4. Il Sindaco, sentita ove necessario la Giunta, risponde per iscritto alle istanze, entro trenta giorni dal ricevimento. Le petizioni e le proposte devono essere esaminate dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.

Art. 34 Referendum

1. E' indetto Referendum consultivo quando venga richiesto dal 25% degli elettori, calcolato in base all'ultima revisione elettorale, oppure dal Consiglio Comunale a maggioranza dei Consiglieri in carica.

2. Il Referendum, che deve riguardare argomenti di esclusiva competenza locale, è inammissibile in materia di bilancio, di tributi locali e di tariffe, nonché per le attività amministrative di mera esecuzione di norme statali o regionali; può essere formulato in maniera da consentire la scelta tra due o più soluzioni del quesito proposto.

3. Il Referendum è altresì improponibile nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

4. La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura del Consiglio Comunale.

5. Le modalità di svolgimento del Referendum sono disciplinate dal regolamento.

Art. 35 Libere forme associative

1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di cittadini garantendo ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione.

2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantisce ad esse:

a) il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi;

b) la facoltà di essere consultate prima dell'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, che riguardino direttamente il settore nel quale operano.

3. Alle associazioni operanti senza fini di lucro il Comune potrà concedere inoltre, previa adozione di atti

deliberativi che ne stabiliscano i criteri, l'uso di locali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazione.

4. Al fine di essere ammesse alle agevolazioni sopraindicate, le associazioni interessate devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello statuto e dell'atto costitutivo.

5. Sull'accoglibilità delle domande si pronuncia, adottando specifico atto deliberativo, la Giunta comunale.

6. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale.

Art. 36 Difensore civico

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa del Comune può essere istituito, anche in convenzione con altri enti locali, l'Ufficio del Difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Il difensore civico dura in carica cinque anni, è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale, che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridico amministrativa. Il Difensore civico non è rieleggibile. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con la maggioranza prescritta per la sua elezione. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi e reiterare violazioni dei doveri di ufficio, dal Consiglio comunale con le modalità e la maggioranza qualificata prevista per la decadenza.

3. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende e società dipendenti o partecipanti, copia di atti e documenti, nonché ogni altra notizia utile all'esercizio del mandato.

4. Il Difensore civico, se richiesto, svolge l'attività di controllo sugli atti adottati dagli organi collegiali secondo quanto stabilito dalla legge.

TITOLO IV STRUMENTI ECONOMICO-FINANZIARI E CONTROLLO INTERNI

CAPO I GLI STRUMENTI ECONOMICO-FINANZIARI DEL COMUNE

Art. 37 Risorse economico-finanziarie

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 38 Attività finanziaria del Comune

1. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

2. Le tariffe debbono essere determinate in misura tale che il loro gettito tenda a coprire il costo del relativo servizio.

3. Il regolamento di contabilità stabilisce, ai fini della destinazione delle risorse, quali sono i servizi pubblici indispensabili e quali sono necessari e disciplina la gestione delle entrate.

Art. 39 Diritti dei contribuenti nel campo tributario

1. Il comune ispira ed uniforma la propria attività nel campo tributario ai principi ed alle modalità operative previste dalla legislazione vigente in materia di statuto dei diritti del contribuente.

2. Nel regolamento sulle entrate tributarie vanno disciplinati detti principi e modalità operative.

Art. 40 Amministrazione dei beni comunali

1. Il regolamento disciplina la tenuta di un inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.

2. I beni patrimoniali comunali disponibili devono, di regola, essere concessi in locazione.

3. I beni demaniali possono essere concessi in uso previo pagamento di un canone determinato dalla Giunta Comunale.

4. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, dalle donazioni e dalle riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Art. 41 Attività contrattuale

1. Agli appalti di opere e lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. Nel regolamento dei contratti sono disciplinate le relative procedure.

Art. 42 Contabilità comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Il regolamento disciplina la gestione finanziaria del Comune ed il controllo economico della gestione.

Art. 43 Revisione economica finanziaria

1. La revisione economica-finanziaria è affidata ad un Revisore dei conti eletto dal Consiglio, in base a quanto stabilito dalla legge.

2. Il Revisore esercita le proprie funzioni con la diligenza del mandatario, risponde della verità delle sue attestazioni e comunica immediatamente al Consiglio Comunale eventuali gravi irregolarità gestionali riscontrate.

3. Il Consiglio comunale provvede, a maggioranza semplice dei consiglieri assegnati, alla nomina del Revisore del conto, scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dei Ragionieri o all'Ordine dei Dottori Commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.

4. Il Revisore del conto dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

5. Valgono per il Revisore del conto le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla legge. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza.

6. Il Revisore svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni del presente Statuto e del regolamento;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e di documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'art. 64 dell'ordinamento contabile.

7. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare e, se richiesto, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee consiliari, all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre, all'organo di revisione sono trasmessi da parte del Responsabile del Servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

8. Il Revisore è dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal regolamento.

9 Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario

10 Può in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario comunale o il Responsabile del Servizio finanziario, procedere ad atti di controllo; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Segretario ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco è, in tal caso, tenuto a riunire il Consiglio comunale entro il termine di venti giorni.

11. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto.

12 Il Revisore cessa dall'incarico per:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie;

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo non inferiore a due mesi.

Art. 44
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordine di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

c) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui;

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere e le modalità di affidamento del servizio sono disciplinate dal regolamento di contabilità nonché dall'apposita convenzione.

CAPO III

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 45

Il sistema dei controlli interni

1. Nell'ambito dell'Amministrazione Comunale la valutazione, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati dei Dirigenti/Responsabili di Servizio e del personale costituiscono il sistema dei controlli interni.

2. I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna singola finalità dallo specifico regolamento, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali in base ai criteri di efficienza, efficacia, economicità.

3. Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, l'adequazione delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell'indirizzo politico-amministrativo.

4. La valutazione dei risultati dei Dirigenti / dei Responsabili di Servizio e del Personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa, l'incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell'attività delle risorse umane operanti nell'Amministrazione.

5. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

6. I controlli di regolarità amministrativa e contabile, realizzati su atti già perfezionati ed efficaci, sono finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Art. 46

Modalità di sviluppo dei controlli di gestione

1. L'Amministrazione Comunale predispone adeguati elementi organizzativi e sviluppa procedure specifiche per lo svolgimento del controllo di gestione nel rispetto dei profili strutturali per esso determinati dalla legislazione vigente in materia, nonché con riguardo all'evoluzione dei modelli e dei processi-chiave per il controllo dei flussi economici e dell'attività delle organizzazioni.

2. In ogni caso, il controllo di gestione deve assicurare l'acquisizione di dati e di informazioni selezionati, inerenti ai costi sostenuti dall'Amministrazione ed all'efficacia degli standards di erogazione dei servizi.

Parte Terza

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47

Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 48
Modifiche dello Statuto

1. Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.

2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da almeno tre consiglieri assegnati. Il Presidente del Consiglio cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Art. 49
Entrata in vigore

1. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti e le modifiche ai regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione delle suddette modifiche, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

Comune di Cellarengo (Asti)

Modifiche allo Statuto comunale

In esecuzione al disposto della Delibera del C.C. n. 26 del 14/07/2004 sono apportate le sottoelencate modifiche allo Statuto Comunale vigenti:

Art. 1 c. 2 è abrogato ed è sostituito dal seguente:

L'autogoverno della comunità si manifesta attraverso l'autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché l'autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 3 dopo l'ultimo comma viene aggiunto il seguente:

Il Comune imposta la propria attività collaborando con gli altri Comuni per l'espletamento dei servizi in forma associata al fine di crearne dei nuovi ed ottimizzare quelli già esistenti.

Art. 6 dopo l'ultimo comma viene aggiunto il seguente:

In concomitanza della Festa di San Firmino, Santo Patrono, il lunedì successivo alla seconda domenica del mese di ottobre di ogni anno si riconosce come festività e solennità civile.

Art. 20 c. 3 lett. a) al termine del periodo viene aggiunto il seguente:

Qualora la Giunta Comunale non provvedesse alla predisposizione della bozza di bilancio il Segretario Comunale è nominato Commissario per la predisposizione degli atti.

Art. 13 c. 3 è abrogato ed è sostituito dal seguente:

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 18 c. 1 e 2 sono abrogati e vengono sostituiti dai seguenti:

1. Il Sindaco contestualmente alla nomina degli Assessori, scelti fra i Consiglieri Comunali, determina il numero dei componenti della Giunta Comunale entro i limiti fissati dalla legge e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta.

2. E' auspicabile il rispetto del principio delle pari opportunità.

Comune di Gavi (Alessandria)

Statuto comunale

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
Autonomia statutaria

1. Il Comune di Gavi è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Gavi nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Alessandria e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Gavi ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi;

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di vo-

lontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione;

g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo e da numero quattro frazioni: Pratolungo, Monterotondo, Sottovalle, Rovereto; numero uno borgata: Alice e dai seguenti nuclei: Zerbetta, Raineri, Valrossara, Nebbioli, Cheirasca, Malvicina., Fabbrica, Bettolino, Lungarola, Sermoria. Le medesime sono storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Ettari: 5090 confinante con i Comuni di Novi Ligure, Serravalle Scrivia, Arquata Scrivia, Isola di cantone, Votaggio, Carrosio, Bosio, Parodi Ligure, San Cristoforo, Francavilla Bisio, Tassarolo.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è attualmente ubicato nel capoluogo, in Via Mameli n. 44.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della sede comunale può essere proposta alla Regione dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome di "Comune di Gavi".

2. Il Comune s'identifica con lo stemma civico concesso con Decreto del Consiglio dei Ministri n. 10769 del Maggio 1933.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione, sono uniformati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

TITOLO II

Ordinamento strutturale

CAPO I

Organi e loro attribuzioni

Art. 6

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 7

Deliberazione degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali si riuniscono e deliberano validamente con l'intervento della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati per quanto riguarda il Consiglio Comunale, e della maggioranza assoluta dei componenti in carica per quanto riguarda la Giunta Comunale, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento. Nelle sedute di seconda convocazione del Consiglio Comunale è sufficiente, per la validità dell'adunanza, la presenza di n. cinque Consiglieri. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

4. I verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 8

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La Presidenza del Consiglio, è attribuita al Sindaco.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 9

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale o dal Vigile Urbano. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 10

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee program-

matiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare o modificare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche, che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 11

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. La Presidenza delle Commissioni, aventi funzioni di controllo e di garanzia, è attribuita alle opposizioni.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito provvedimento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio in carica.

Art. 12

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 13

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e

con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 14

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario Comunale indicando il nominativo del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

3. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 15

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 16

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco, in particolare:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D. Lgs.l.n.267/2000;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

g) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 17

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, di cui l'Ente fa parte, tramite i rappresentanti legali delle stesse.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 18

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri provvede alla convocazione entro il termine di 20 giorni.

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

e) Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo secondo quanto previsto dal regolamento.

Art. 19

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che dal Sindaco ha delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Art. 20

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 21

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 22

Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 23

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori compreso, tra un minimo di due ed un massimo di quattro, determinato dal Sindaco di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori estranei al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleg-

gibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione senza diritto di voto.

Art. 24

Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco. La nomina deve essere comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio in occasione della sua prima successiva seduta. La nomina di Assessori in sostituzione di quelli revocati o dimissionari dovrà essere comunicata al Consiglio Comunale in occasione della sua prima successiva seduta.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro e con il Sindaco rapporto di parentela quali coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 25

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale della stessa.

3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 26

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali da norme legislative o regolamentari.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, adotta i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

TITOLO III

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini.

CAPO I

Partecipazione e decentramento.

Art. 27

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II

Associazionismo e volontariato

Art. 28

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni con caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Art. 29

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

2. Ciascuna associazione registrata ha altresì il diritto di formulare proposte e suggerimenti all'Amministrazione Comunale in merito ad attività ed iniziative nel settore di competenza.

Art. 30

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 31

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e

sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III

Modalità di partecipazione

Art. 32

Consultazioni

1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 33

Petizioni

1. Chiunque, residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro novanta giorni, la assegna in esame all'organo competente. Nella petizione deve essere indicato il nominativo e il recapito di un responsabile (primo firmatario od altri) al quale comunicare le determinazioni assunte in merito alla petizione stessa.

4. Sulla petizione l'organo competente deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento.

Art. 34

Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a duecento avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente entro trenta giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 35

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum consultivi in materia di tributi locali e tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto comunale;
- b) regolamento del Consiglio Comunale;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati.

7. Il referendum non è valido se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali in carica.

Art. 36

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici comunali.

2. Possono essere sottratti alla consultazione gli atti che esplicito disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 37

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, l'Albo pretorio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale.

3. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione..

6. Inoltre, per gli atti più importanti individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 38

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa di importante rilevanza pubblica.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.

CAPO IV

Difensore Civico

Art. 39

Nomina

1. Per la nomina a Difensore Civico ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione Comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti, con deliberazione della Giunta Comunale.

2. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

3. Il Consiglio Comunale nomina il Difensore Civico scegliendolo nell'elenco di cui al comma 1). La deliberazione di nomina deve essere adottata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui per due votazioni consecutive non si raggiunga tale risultato, dalla terza votazione sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4. Il Difensore Civico rimane in carica per la stessa durata del Consiglio Comunale che lo nomina.

5. Non può essere nominato Difensore Civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere Comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto;

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario Comunale.

5. Il Difensore Civico può anche essere nominato in forma convenzionata con altri Comuni o con la Provincia di Alessandria.

Art. 40

Decadenza

1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione adeguatamente motivata assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 41
Funzioni

1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art.127, 1° comma del D.Lgs. n.267/2000 secondo le modalità previste dal 2° comma dello stesso articolo.

Art. 42
Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il Difensore Civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può chiedere al responsabile del servizio interessato documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il Difensore Civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

Art. 43
Relazione annuale

1. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di febbraio, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio e comunicata al Consiglio Comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni di importante rilevanza pubblica, al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale.

Art. 44
Indennità di funzione

1. Al Difensore Civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

Art. 45
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 46
Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 47
Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 37 dello statuto.

Art. 48
Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'Amministrazione.

TITOLO IV

Art. 49

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e la provincia.

Art. 50

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 51

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 52

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, approvando lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza di economi-

cità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 53

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere Comunale dotate di speciali competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 54

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 55

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità li-

mitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

Art. 56 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 57 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati agli albi pretori degli enti contraenti.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 58 Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza. L'accordo così definito è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V Uffici e Personale

CAPO I Uffici

Art. 59

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 60 Organizzazione degli uffici del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 61 Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 62

Diritti e obblighi dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Responsabile del Servizio e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Segretario e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.

CAPO II

Personale direttivo

Art. 63

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare il Direttore generale, secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 64

Compiti del Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco,

2. Il Direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel

caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno per il buon andamento dell'attività dell'Ente.

Art. 65

Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale predispone l'eventuale proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina, annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 66

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 67

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti;
- b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
- e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
- g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art.50, comma 5 del D. Lgs. n.267/2000;
- h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
- j) forniscono al Direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per l'eventuale predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;
- l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza eventualmente in servizio presso il Comune;
- m) rispondono, nei confronti del Direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 68

Incarichi a contratto

1. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.110 del D. Lgs. n.267/2000.

2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 69

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'ammini-

strazione devono stabilirne la durata e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 70

Ufficio di indirizzo e di controllo

Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000.

CAPO III

Il Segretario Comunale

Art. 71

Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 72

Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige e sottoscrive i verbali.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il Segretario Comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

6. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

CAPO IV

La responsabilità

Art. 73

La responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od

in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 74

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali che nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivato da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso o che comunque abbiano votato contro la proposta presentata o si siano astenuti dalla votazione.

Art. 75

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque abbia parte, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V

Finanza e contabilità

Art. 76

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 77

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione.

Art. 78

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente, ed è responsabile, unitamente al Segretario e al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto possono essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 79

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge e dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 80

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo o comunque entro il termine fissato dalla legge.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 81
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 82
Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

1. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

2. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

3. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

5. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

6. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione.

Art. 83
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

1. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 84
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore.

TITOLO VI
Disposizioni diverse

Art. 85
Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art.133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 86
Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Comune di Piscina (Torino)

Modifiche allo statuto del Comune di Piscina con adeguamento ai disposti di cui al testo unico ordinamento enti locali. Approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 21.7.2004

L'art.13 - Consiglieri - viene così adeguato:

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da colui che ha totalizzato il maggior numero individuale di voti data dalla somma dei voti di lista più quelli di preferenza.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili. Non necessitano di presa d'atto, sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surrogia dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta del protocollo.

L'interessato dovrà personalmente consegnare all'Ufficio Protocollo del Comune il documento contenente le dimissioni o curarne la consegna tramite terzi con allegata specifica procura notarile.

L'art.17 - Elezioni e prerogative - viene così adeguato:

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo Consiglio.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva, in apposito documento, gli indirizzi generali di governo.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

L'art.18 - Composizione della Giunta - viene così adeguato:

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di numero quattro assessori.

2. I quattro assessori potranno anche essere nominati tra cittadini non Consiglieri purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

3. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Comune di Rocca Grimalda (Alessandria)

Modifiche allo Statuto comunale (deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 28 giugno 2004)

Il Consiglio Comunale

Ricordato che lo Statuto Comunale venne approvato, nel suo nuovo testo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 30 giugno 2003, esecutiva ai sensi di legge;

Che detto Statuto venne poi pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte Parte III n. 12 del 25 marzo 2004.

Sentito il Sindaco relatore proporre di modificare detto Statuto come segue:

Titolo II

Capo II

Sindaco e Giunta

- all'articolo 27 (La giunta - composizione e nomina - Presidenza) comma 2 eliminare la frase ".....omissis tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alle elezioni del consiglio.....omissis", per cui il nuovo testo del comma 2 viene proposto nel seguente testo: "2. Possono essere nominati assessori anche i cittadini non facenti parte del consiglio comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati in ragioni di comprovate competenze culturali e tecnico - amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto".

- nel titolo III Istituti di partecipazione - Difensore Civico sono aggiunti i due articoli di cui di seguito:

Art. 34 bis

Associazionismo

1. Il Comune valorizza e promuove le forme di associazionismo presenti sul territorio.

2. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

3. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al precedente comma, a titolo di contributi in natura, beni o servizi in modo gratuito.

Art. 34 ter

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volta al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

Titolo VIII

Uffici e Personale

Segretario Comunale al Capo II

L'articolo 58 è riscritto come segue:

Art. 58

Direttore Generale

1. Il sindaco, previa delibera di giunta comunale dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, la cui durata non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Subito dopo è aggiunto l'articolo seguente:

Art. 58 bis

Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Sentito il relatore medesimo specificare che quanto sopra è proposto nell'interesse del comune e della sua amministrazione;

(omissis)

delibera

1. approvare le modifiche statutarie di cui in premessa;

2. autorizzare le successive procedure di legge.

Comune di Valloriate (Cuneo)

Modificazioni allo Statuto comunale - Estratto di deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 22.06.2004

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di apportare allo Statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.05.2002 le seguenti modificazioni;

Art.30 c.2 è abrogato;

Art.30 c.4 è così sostituito: "Il numero degli assessori extraconsiliari non può essere superiore a due";

ALTRI ANNUNCI

Commissione Assegnazione Alloggi E.R.P.S. della Provincia di Biella

Avviso graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale n. 1, pubblicato dal Comune di Camandona

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Provincia di Biella

rende noto

che ha provveduto a formulare la graduatoria definitiva relativa al Bando di concorso Generale n. 1, pubbli-

cato dal Comune di Camandona in data 20.11.03 per l'assegnazione in locazione di alloggi di ERPS ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa o disponibili per risulta nel comune di Camandona l'ambito territoriale cui si riferisce il Bando è il n. 26.

La Graduatoria definitiva sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della legge regionale 28/3/1995 n. 46 e s.m.i., all'Albo Pretorio del Comune di Camandona dal 19/8/2004 al 3/9/2004.

Gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune di Camandona presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Biella, e presso tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale cui si riferisce il Bando di concorso.

La Graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente
Valeria Varnero

1

Comune di Acqui Terme (Alessandria)

Avviso adozione provvedimento definitivo della classificazione acustica

Mediante Deliberazione C.C. n. 22 del 28/06/2004 il Comune di Acqui Terme ha adottato il provvedimento definitivo della zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale nr. 52/2000

2

Comune di Alessandria - Direzione Territorio e Ambiente - Servizio Pianificazione e Programmazione

Determinazione Dirigenziale n.2171 del 03.08.2004 - Piano per gli Insediamenti Produttivi Zona D/5 a Spinetta M.go. - 4° Lotto di acquisizione immobili privati. Determinazione indennità provvisoria

Il Dirigente - Responsabile del Procedimento

(omissis)

determina

di determinare l'indennità provvisoria da corrispondere in favore degli aventi diritto per la espropriazione delle aree comprese nel Piano per Insediamenti Produttivi D5 Spinetta Marengo - 4° Lotto di acquisizione di immobili privati a sud-est, determinata ai sensi dell'art. 11 della Legge 22.10.71 e dell'art. 5 bis della Legge 8.8.92 n. 359, e' così stabilita:

(omissis)

- intestatario: Dalmazia Trieste Spa (Roma) (Ex Enel)- fg.178 part.2 - (omissis)

- intestatario: Balza Gianna (omissis) prop. per 1/4 e Milanese Sterina (omissis) prop. per 3/4 - fg.178 part.15 - (omissis)

- intestatario: Balza Gianna (omissis) prop. per 1/4 e Milanese Sterina (omissis) prop. per 3/4 - fg.178 part.100 Parte - (omissis)

- intestatario: Cassano Teresio (omissis) - fg.178 part.87 - (omissis)

- intestatario: Cassano Teresio (omissis) e Moro Elisa (omissis) fg.178 part.92 - (omissis)

- intestatario: Castellani Giovanna (omissis) prop. per 1/2 e Castellani Paola Maria (omissis) prop. in prop. per 1/2 - fg.178 part.5 - (omissis)

- intestatario: Lombardi Carla (omissis) - fg.178 part.138 (omissis)

- intestatario: Lombardi Carla (omissis) - fg.178 part.139 (omissis)

- intestatario: Lombardi Carla (omissis) - fg.178 part.140 (omissis)

- intestatario: Taverna Paola (omissis) - fg.178 part.14 (omissis)

- intestatario: Spinolo Pietro (omissis) - fg.178 part.43 (omissis)

- intestatario: Taverna Umberto (omissis) - fg.178 part.94 (omissis)

- intestatario: Taverna Umberto (omissis) - fg.178 part.17 parte (omissis)

(omissis)

di dare atto che:

- l'indennità è stata calcolata ai sensi di legge vigenti;

- copia della presente determinazione sarà notificata alle ditte proprietarie nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, ai sensi dell'art. 11, comma 4, L. 865/1971, e pubblicata per estratto all'albo pretorio e nel B.U.R.;

(omissis)

Il Dirigente
Pierfranco Robotti

3

Comune di Alessandria - Direzione Territorio e Ambiente - Servizio Pianificazione e Programmazione

Determinazione Dirigenziale n. 2172 del 03.08.2004 - Piano degli Insediamenti Produttivi n. 6 nella Zona Industriale di Spinetta M.go - Castelterzo. Determinazione dell'indennità provvisoria per il 2° Lotto di acquisizione di immobili privati

Il Dirigente - Responsabile del Procedimento

(omissis)

determina

di determinare l'indennità provvisoria da corrispondere in favore degli aventi diritto per la espropriazione delle aree comprese nel Piano per Insediamenti Produttivi n.6 di Spinetta Marengo - Fase 2 - Lotto 2 di acquisizione aree private a nord, determinata ai sensi dell'art. 11 della Legge 22.10.71 e dell'art. 5 bis della Legge 8.8.92 n. 359, e' così stabilita:

(omissis)

intestatario: Ghislieri Piero - fg.185 part.57 - (omissis)

intestatario: Ghislieri Piero - fg.185 part.55 - (omissis)

intestatario: Ghislieri Piero - fg.186 part.276 - (omissis)

intestatario: Ghislieri Maurizio Tommaso e Ghislieri Paolo - fg.186 part.282 - (omissis)

intestatario: Ghislieri Piero - fg.186 part.284 - (omissis)

intestatario: Ghislieri Piero - fg.186 part.278 - (omissis)

intestatario: Fiasella S.A.S - fg.186 part.286 - (omissis)

intestatario: Ghislieri Piero - fg.186 part.188 PARTE - (omissis)
 intestatario: Ghislieri Piero - fg.199 part.183 - (omissis)
 intestatario: E.U. (Ghislieri Piero) - fg.199 part.2 - (omissis)
 intestatario: Ghislieri Piero - fg.199 part.2 - (omissis)
 intestatario: Ghislieri Piero - fg.199 part.3 - (omissis)
 intestatario: Ghislieri Piero - fg.199 part.4 - (omissis)
 intestatario: Ghislieri Piero - fg.199 part.160 - (omissis)
 intestatario: Ghislieri Piero - fg.199 part.185 - (omissis)

(omissis)

di dare atto che:

- l'indennità è stata calcolata ai sensi di legge vigenti;

- copia della presente determinazione sarà notificata alle ditte proprietarie nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, ai sensi dell'art. 11, comma 4, L. 865/1971, e pubblicata per estratto all'albo pretorio e nel B.U.R.;

(omissis)

Il Dirigente
 Pierfranco Robotti

4

Comune di Baceno (Verbano Cusio Ossola)

Sdemanializzazione tratto sentiero comunale in località Cascine Vecchie

Il Sindaco

Ai sensi dell'art. 3, comma 3° della legge 21/11/1996, n. 86 rende noto che si è proceduto alla sdemanializzazione definitiva del tratto di sentiero comunale di cui all'oggetto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 in data 26/07/2004 che si pubblica per estratto.

Con votazione unanime espressa per alzata di mano dagli 11 presenti e votanti.

delibera

1) Di dare atto che in merito alla declassificazione dei tratti di sentiero in località Cascine Vecchie, di cui in premessa, e di cui all'avviso n. 2057 del 07/05/2004 non sono state presentate, entro il termine stabilito, né osservazioni né opposizioni;

2) Di procedere pertanto alla definitiva sdemanializzazione delle succitate porzioni di sentiero comunale con la loro classificazione fra il patrimonio disponibile;

3) Di procedere alla pubblicazione dell'estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, dando atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 3, comma 5° della L.R. n. 86/1996, dall'invio del secondo mese successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R.P.

(omissis)

Baceno, 11 agosto 2004

Il Sindaco
 Stefano Costa

5

Comune di Balmuccia (Vercelli)

Avviso ad Opponendum - Lavori di sistemazione versante soprastante Via Roma a margine ex S.S. 299

Il Sindaco

Ai sensi dell'art. 189 del D.P.R. n. 554/1999

Avverte

Che avendo l'impresa Carrara Srl, con sede in Scopa, Fraz. Valletto, esecutrice dell'appalto relativo a lavori di sistemazione versante soprastante Via Roma a margine ex S.S. 299, ultimato i lavori in data 29.06.2004, chiunque vanti crediti verso di questa per indebite occupazioni di aree o stabili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dell'appalto anzidetto, deve presentare a questo Comune istanza corredata dei relativi titoli entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Balmuccia, 10 agosto 2004

Il Sindaco
 Moreno Uffredi

6

Comune di Balmuccia (Vercelli)

Avviso ad Opponendum - Lavori di ripristino strada comunale per Scalina - località Scandulè

Il Sindaco

Ai sensi dell'art. 189 del D.P.R. n. 554/1999

Avverte

Che avendo l'impresa Carrara Srl, con sede in Scopa, Fraz. Valletto, esecutrice dell'appalto relativo a lavori di ripristino strada comunale per Scalina - località Scandulè, ultimato i lavori in data 10.06.2004, chiunque vanti crediti verso di questa per indebite occupazioni di aree o stabili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dell'appalto anzidetto, deve presentare a questo Comune istanza corredata dei relativi titoli entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Balmuccia, 10 agosto 2004

Il Sindaco
 Moreno Uffredi

7

Comune di Barge (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 25.6.2004 "Piano di Recupero in variante proposto dai Sigg. Busso in Via Cavallotta - Approvazione"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare gli elaborati costituenti la variante al progetto di Piano di Recupero dell'edificio localizzato in Via Cavallotta n. 21, che prevede l'estensione dell'intervento di ristrutturazione all'intero fabbricato individuato catastalmente al Foglio 67 mappale 81, proposto dai Sigg. Busso Alberto, Busso Mauro e Busso Ugo, a firma dell'Arch. Marisa Biolatto con la collaborazione del Geom. Alberto Zaino, di seguito elencati:

- Relazione tecnica (P. di R. approvato/variante)

- Elaborato di progetto approvato
- Elaborato di progetto variato
- Computo metrico estimativo variato
- Schema di convenzione

2. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

3. di procedere alla sottoscrizione della convenzione, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e di rendere atto che interverrà alla stipulazione - in rappresentanza del Comune di Barge - l'Arch. Francesco Favitta, Responsabile dei Servizi Tecnico Manutentivo e Lavori Pubblici, autorizzando questi ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni formali che si rendessero necessarie od opportune in fase di stipulazione dell'atto convenzionale;

(omissis)

8

Comune di Castellamonte (Torino)

Classificazione acustica del territorio Comunale

Il Capo Settore Tecnico

Rende noto

Che con Deliberazione n. 38 del 28/06/2004 il Consiglio Comunale ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica del Territorio del Comune ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 52/00.

Il piano è in libera visione presso il Comune nel normale orario di apertura.

Castellamonte, 11 agosto 2004.

Il Capo Settore
Aldo Maggiotti

9

Comune di Castellazzo Novarese (Novara)

Avviso di adozione definitiva del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della L.R. 52/2000

Vista la Deliberazione n. 12 del 1.12.2003 con la quale si approvava la proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Visto l'avvio della procedura di zonizzazione acustica del territorio ai sensi della L.R. 52/2000 in data 5.2.2004 con la pubblicazione sul BUR n. 5 del 5.2.2004, l'invio della proposta di zonizzazione acustica alla Provincia di Novara ed ai comuni limitrofi e l'affissione all'Albo Pretorio;

Vista la deliberazione n. 13 del 28.7.2004 con la quale si approvava in via definitiva il piano di zonizzazione acustica del territorio del Comune di Castellazzo Novarese;

Vista la L.R. 52 del 20 ottobre del 2000;

si avvisa

che questa Amministrazione ha adottato il piano di zonizzazione acustica del territorio Comunale.

Castellazzo Novarese, 19 agosto 2004

Il Sindaco
Claudio Rossini

10

Comune di Castelnuovo Scrivia (Alessandria)

Avviso approvazione classificazione acustica

Vista la L.r. 52/2000 e la D.G.R. 6/8/2001 n. 85/3802;

rende noto

Che con deliberazione consiliare n. 35 del 9 Luglio 2004, esecutiva a termini di legge, è stata approvata la classificazione acustica del territorio comunale.

Castelnuovo Scrivia, 3 agosto 2004

Il Responsabile del Servizio
Sergio Battiston

11

Comune di Cavour (Torino)

Avviso di approvazione del Piano di Recupero in zona R17

Il Sindaco

In esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 19/07/2004, esecutiva ai sensi di Legge,

avvisa

Che è stato approvato il Piano di Recupero in zona R17 del vigente P.R.G.C. presentato dalla Società San Giuseppe s.s. con sede in Cavour.

Il Segretario Comunale
Elia Calogero Pirriatore

Il Sindaco
Silvio Feniglio

12

Comune di Macugnaga (Verbania Cusio Ossola)

Estratto avviso di deposito variante strutturale n. 08 al P.R.G.C. del Comune di Macugnaga

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30 giugno 2004, esecutiva;

Vista la Legge Regionale n. 56 del 5/12/1977 e s.m.i.

si rende noto

che con la deliberazione del Consiglio Comunale di Macugnaga, sopra citata, è stato adottato a norma dell'art. 17 comma 4 della L.R. 56 del 5.12.1977 e s.m.i., il progetto preliminare di variante strutturale al vigente P.R.G.C. del Comune di Macugnaga, approvato con D.G.R. 1-5187 in data 4 febbraio 2002, allo scopo di prevedere:

La rilocalizzazione dell'area destinata al "gioco del golf" ad Isella, con la creazione di una area polisportiva, che include oltre all'area del gioco del golf, anche l'area per maneggio, ed un'area attrezzata per la pesca sportiva;

Varianti cartografiche e normative di rilevanza locale e/o marginale, in risposta a segnalazioni di cittadini. Enti e/o società private.

Detta modifica viene depositata presso la segreteria del Comune di Macugnaga, Piazza Municipio, n. 1, Macugnaga, presso l'Ufficio Tecnico per giorni 30 (trenta) consecutivi e precisamente dal martedì 10 agosto 2004 a tutto il mercoledì 08 settembre 2004, durante i quali chiunque potrà prenderne visione nei seguenti orari: dal Lunedì al Sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.00, la Domenica dalle ore 14.00 alle ore 15.00.

Dalla stessa data il presente avviso è messo a disposizione degli organi e degli Enti di cui al sesto comma, art.15 L.R.n.56/1977.

Nei successivi 30 (trenta) giorni chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Macugnaga, 9 agosto 2004, Prot. 4613.

Il Segretario Capo
Fulvio Longa

Il Responsabile Ufficio Tecnico
Simona Hor

13

Comune di Mondovì (Cuneo)

Approvazione della Variante del Piano degli Insediamenti Produttivi di Mondovì

Il Dirigente del Dipartimento Gestione del Territorio

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/06/2004, divenuta esecutiva ai sensi di legge, rende noto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. che con la suddetta delibera è stata approvata la Variante al Piano degli Insediamenti Produttivi di Mondovì in ambito "DI-02, DI-10 e BI area 2187" del Progetto definitivo della Variante di revisione generale al PRGC vigente.

Il Dirigente
Gianfranco Meineri

14

Comune di Moretta (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16.07.2004 Centro Storico - Piano di recupero n. 2 - Approvazione

(omissis)

Il Consiglio Comunale

delibera

1. Di approvare in ogni sua parte la relazione dell'Assessore Diotti;

2. Di approvare il piano di recupero n. 2 relativo alle aree del centro storico censite al catasto terreni del Comune di Moretta al foglio 12, mappali 80 - 82 (in parte) - 1062 (in parte) - 627 - 723 e 79 di proprietà della ditta Cremonese s.r.l., che consta dei seguenti elaborati:

- relazione tecnico-descrittiva e calcoli planovolumetrici con relative sezioni del rilievo e del progetto;

- documentazione fotografica comprendente: - planimetria in scala 1:10.000 - stralcio di P.R.G. e relative norme - planimetria catastale;

- documentazione fotografica con indicazione del cono ottico;

- tav. 1 - planimetria dell'intera area e pianta P.T.;

- tav. 2 - pianta P. 1° e pianta tetto - scala 1:100;

- tav. 3 - prospetti - scala 1:100;

- tav. 4 - planimetria d'insieme dell'intera area di P.R. 2 con l'inserimento della pianta dei tetti;

- tav. 5 - progetto pianta P.T. e pianta P.1° - scala 1:100;

- tav. 6 - progetto prospetti - scala 1:100;

- tav. 7 - planimetria di raffronto tra rilievo e progetto - Sovrapposizione tra demolizione e costruzione - scala 1:200;

- tav. 8 - particolare in scala 1:20 con indicazione dei materiali;

- schema di convenzione;

- tavola unica: particolare abbaini in scala 1:100

3. Di procedere alla pubblicazione sul B.U.R. del presente atto, ai sensi dell'art. 41 bis, comma 6 della L.R. 56/1977;

4. Di autorizzare il Segretario Comunale alla stipula della convenzione dandogli ampio mandato di completarla con le necessarie integrazioni e di apportarvi le occorrenti modifiche, fatta salva la parte sostanziale dell'atto stesso.

15

Comune di Nichelino (Torino)

L.R. 52/00. Piano di classificazione acustica. Adozione adeguamento e variante n. 1 - Avviso di deposito

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

Vista la legge regionale n. 52 del 20 ottobre 2000 recante disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico e in particolare l'art. 7 relativo alle procedure da applicare per l'approvazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale:

rende noto

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29.3.2004 sono state adottate la proposta di modifica e la variante n. 1 al Piano di classificazione acustica, approvato con deliberazione del C.C. n. 124 del 22.12.2003, redatte congiuntamente dal Comune di Nichelino e dall'ARPA Piemonte, Dipartimento di Asti.

Che la citata deliberazione completa degli elaborati sarà depositata in libera e continua visione per 30 (trenta) giorni consecutivi, compresi i festivi, a partire dal 19.08.2004 al 17.09.2004 con il seguente orario:

ore 10,00-12,00 dal lunedì al venerdì presso il Servizio Progr. Urbanistica

ore 10,00-12,00 sabato e festivi presso il Corpo di Polizia Municipale

che i medesimi atti, unitamente alla citata deliberazione del Consiglio Comunale saranno contemporaneamente pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune;

che entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione e perciò entro il 17.10.2004 sarà possibile, per chiunque, presentare proposte e osservazioni nel pubblico interesse. Le osservazioni dovranno essere redatte in triplice copia e indirizzate all'Ufficio Urbanistica del Comune, P.zza Di Vittorio 1 - 10042 Nichelino (TO).

I Comuni limitrofi e la Provincia di Torino cui verranno inviati gli elaborati per le valutazioni di competenza potranno far pervenire le loro osservazioni entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione e perciò entro il 16.12.2004

Nichelino, 10 agosto 2004

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Nicola Balice

16

Comune di Nichelino (Torino)

Estratto verbale di deliberazione del C.C. n. 80 del 22.7.2004 - L.R. n. 19 del 8.7.1999, art. 3, commi 3 e 4. Regolamento edilizio vigente - Modifica n. 1

Il Consiglio Comunale

(omissis)

si propone

1) Di approvare ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 della legge regionale n. 19 del 8.7.1999, la modifica n. 1 al Regolamento Edilizio della Città di Nichelino, limitatamente agli articoli 16 e 70, per i motivi descritti in premessa, come segue:

- all'art. 16 "Distanza fra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)"

- nel titolo, dopo le parole "confine stradale (Ds)", si aggiunge:

" , tra pareti finestrate-confrontanze (Df) ";

- dopo il punto 3. si aggiunge:

" 4. Ai fini della confrontanza di cui all'art. 9 del D.M. 2.4.1968, n. 1444, la distanza tra pareti finestrate (Df) è calcolata ortogonalmente al filo di fabbricazione della costruzione, fino ad incontrare il filo di fabbricazione dell'edificio antistante.";

-all'art. 70 " Deroghe "

- nel titolo, dopo la parola "Deroghe", si aggiunge: "Norme transitorie";

- dopo il punto 1. si aggiunge:

" 2. Per gli Strumenti Urbanistici Esecutivi stipulati e/o approvati anteriormente alla pubblicazione sul B.U.R. del presente regolamento edilizio continuano a trovare applicazione le normative contenute nel P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 111-27050 del 30.7.2003 e delle sue varianti e pertanto non si applicano ai predetti atti i contenuti del presente Regolamento"

dando atto che per quanto non modificato resta valido quanto approvato con deliberazione del C.C. n. 51 del 26.4.2004.

2) Di dare atto che il Regolamento Edilizio, come modificato con la presente deliberazione, è composto da:

n. 70 articoli;

n. 11 modelli allegati

n. 3 appendici

3) Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999, n. 19.

5) Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione e alla deliberazione del C.C. n. 125 del 22.12.2003, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8.7.1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

(omissis)

Viene condivisa la proposta di mettere al plurale le parole "della costruzione" per cui il nuovo punto 4. da aggiungere all'art. 16 risulta così riformulato:

" 4. Ai fini della confrontanza di cui all'art. 9 del D.M. 2.4.1968, n. 1444, la distanza tra pareti finestrate (Df) è calcolata ortogonalmente al filo di fabbricazione

delle costruzioni, fino ad incontrare il filo di fabbricazione dell'edificio antistante."

(omissis)

delibera

Di approvare la proposta riportata in premessa, comprensiva della modifica in premessa esposta.

(omissis)

Nichelino, 10 Agosto 2004

Il Capo Servizio Programmazione Urbanistica

Responsabile della P.O.

Nicola Balice

17

Comune di Palazzolo Vercellese (Vercelli)

Piano di zonizzazione acustica

Si rende noto che con D.C.C. n. 11 in data 6-7-2004 il Comune di Palazzolo Vercellese (VC) ha adottato il piano di zonizzazione acustica del territorio Comunale ai sensi della L.R. 52/2000 D.G.R. 6-8-2001 n. 81/3802.

La deliberazione e gli atti tecnici relativi vengono pubblicati per estratto all'Albo Pretorio Comunale e contemporaneamente depositati presso la Segreteria Comunale per la durata di n. 30 (trenta) giorni consecutivi a far data dal 16-8-2004 e da tale data si è dato avvio alla procedura prevista dall'art. 7 della L.R. 52/2000.

Durante tale periodo e precisamente fino al 15-9-2004 chiunque può prendere visione di tali elaborati.

Nei successivi sessanta giorni ossia dal 16-9-2004 al 15-11-2004 ogni soggetto interessato potrà presentare al Comune di Palazzolo Vercellese oppure all'Amministrazione Provinciale di Vercelli, pareri ed osservazioni in merito.

Il Responsabile del Procedimento

Vincenzo Esposito

18

Comune di Pino Torinese (Torino)

Lavori di collegamento al depuratore di Chieri delle reti fognarie dei Comuni di Pino Torinese - Baldissero Torinese - Andezeno - "Estratto" Decreto di Occupazione Temporanea (Art. 49 DPR 327/01 e s.m.i.)

Il Responsabile del servizio

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 25/02/2004 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo Prot. n. 0022962 del 09/12/2003 dei lavori in intestazione, corredato del Piano Particolare di asservimento e occupazione, presentato dalla SMAT S.p.a., gestore del servizio idrico integrato, e da attuarsi a cura della stessa Società;

Considerato che l'approvazione del suddetto progetto, ai sensi dell'art. 14, comma 13, della Legge 11/02/1994 n. 109 e s.m.i. e dell'art. 12, comma 1 lett. a), del DPR 327/01 e s.m.i., è equivalsa a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi ricadenti nel territorio di Pino Torinese,

Vista la richiesta della SMA Torino S.p.a., con sede in Corso XI Febbraio n. 14 Torino, Prot. n. 00005024 del 16/03/2004, tendente ad ottenere l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropria-

tivo, necessaria per una corretta esecuzione dei lavori in progetto;

Riconosciuta la validità e la fondatezza della richiesta;

Visto l'art. 49 del DPR 08/06/2004 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e s.m.i.;

Decreta

l'occupazione temporanea, a favore della SMA Torino S.p.a., con sede in Corso IX Febbraio n. 14 a Torino, delle aree ricadenti nel territorio di Pino Torinese per l'esecuzione dei lavori di collegamento al depuratore di Chieri delle rete fognarie di Pino Torinese, Baldissero Torinese e Andezeno;

Nomina

come tecnico incaricato della compilazione degli stati di consistenza degli immobili di cui all'art. 49, comma 3° del DPR 327/01, il Geom. Giancarlo Ascrizzi per conto del soggetto attuatore SMA Torino S.p.a.;

Comunica

- che la SMAT S.p.A., in persona del suo rappresentante, in concomitanza con la redazione dello stato di consistenza, provveda alla immissione nel possesso degli immobili, redigendo specifico verbale in contraddittorio con i proprietari;

- che l'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, dovrà essere notificato dall'occupante almeno venti giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso nello stesso periodo all'Albo Pretorio Comunale;

- che la SMAT S.p.A., corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità che verrà determinata con successivi provvedimenti a norma delle disposizioni vigenti.

Pino Torinese, 2 agosto 2004

Il Responsabile del servizio
Sergio Ciccarelli

19

Comune di Pray (Biella)

Avviso pubblicazione regolamento per l'installazione di impianti per la telefonia mobile

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2004 è stato adottato il regolamento per l'installazione di impianti di telefonia mobile.

Il predetto regolamento verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Pray per trenta giorni a decorrere dal giorno 18 agosto 2004.

Entro i trenta giorni successivi, ovvero entro il 17 ottobre 2004, chiunque potrà inoltrare osservazioni in forma scritta.

Copia integrale del regolamento potrà essere richiesta a: Comune di Pray - Ufficio Tecnico - Via Roma n. 21 - 13867 Pray (BI) tel. 015/767035 - Fax 015/767283

Il Responsabile del Servizio
Roberto Conti

20

Comune di San Giorgio Monferrato (Alessandria)

Art. 7 L.R. 52/2000 proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Visto l'art. 7, comma 1 della Legge Regionale 52/2000

rende noto

che con Deliberazione C.C. n. 18 del 22.7.2004 è stata approvata la proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale, ai sensi della Legge Regionale 52/2000.

San Giorgio Monferrato, 3 agosto 2004

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Vittorio Coppo

21

Comune di Santena (Torino)

Decreto Dirigenziale n. 39 del 4/8/2004. Decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio per i lavori di Completamento opere di urbanizzazione primaria a servizio della zona industriale di Santena - I° Stralcio inclusi nel Patto Territoriale Torino Sud

(omissis)

Il Dirigente

decreta

Art. 1 - In favore del Comune di Santena è autorizzata l'occupazione d'urgenza degli immobili di cui all'allegato elenco estratto dal piano particellare allegato al progetto esecutivo ed approvato unitamente a questo che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Per l'esproprio dei medesimi beni, siti nel Comune di Santena necessari per la realizzazione delle opere di Completamento opere di urbanizzazione primaria a servizio della zona industriale di Santena - I° Stralcio è determinata l'indennità da corrispondere ai sensi degli art. 37-38-39-40 del D.P.R. n. 327/01 agli aventi diritto indicati nel succitato allegato elenco.

Art.2- Il presente decreto a cura e spese del Comune di Santena sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme degli atti processuali civili con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista la redazione del verbale di immissione in possesso e la contestuale redazione dello stato di consistenza da effettuarsi con le modalità di cui all'art.24 del DPR 327/2001. Detto avviso sarà inoltre affisso all'Albo Pretorio Comunale.

Il presente decreto verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

L'avviso di esecuzione ai fini dell'immissione in possesso della presente determinazione deve pervenire almeno sette giorni prima della stessa e deve avere luogo nel termine perentorio di tre mesi dalla data del decreto medesimo.

Art. 3 - Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corrisponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione e per ogni mese o frazione di mese, un' indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

Art. 4 - I proprietari espropriandi entro trenta giorni dalla immissione nel possesso possono convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto di occupazione da calcolare:

a) se riguarda un'area edificabile, ai sensi dell'art. 37 DPR 327/2001 senza la riduzione del 40%;

b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, nella misura del valore venale del bene ai sensi dell'articolo 38 del sopracitato DPR;

c) se riguarda un'area non edificabile, aumentando l'importo del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'art. 40;

d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'art. 40 comma 4.

Nello stesso termine i proprietari possono limitarsi a designare un tecnico per la costituzione ai sensi dell'art. 21 comma 3 del DPR n. 327/2001 del collegio tecnico per la rideterminazione dell'indennità oppure presentare osservazioni scritte o depositare documenti.

Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui all'art. 20, comma 6 del DPR 327/2001 e s.m.i.

Spetta ai sensi dell'art. 42 del DPR n. 327/2001, un'indennità aggiuntiva a favore dei fittavoli, dei mezzadri, dei colono o compartecipanti costretti ad abbandonare i terreni da espropriare che coltivino i terreni medesimi da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.

Art. 5 - Il pagamento delle indennità accettate avverrà entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza di pagamento diretto dopo di che, in difetto, saranno riconosciuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

Art. 6 - Il geom. Pio Poli con studio in Via G. Casalis 59 - 10138 Torino procederà alla compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare per gli scopi indicati in premessa e descritti nell'allegato elenco di cui all'art. 1

A tal fine il predetto tecnico potrà introdursi nelle proprietà previo avviso da notificare agli aventi diritto, a cura di questo comune, almeno sette giorni prima dell'accesso.

Santena, 4 agosto 2004

Il Dirigente Servizi Tecnici
Nicola Falabella

22

Comune di Soriso (Novara)

Estratto Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 25.06.2004 "Approvazione del Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 08.07.1999 n. 19"

Il Consiglio Comunale
delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 08 luglio 1999, n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale composto da:

- Legenda
- Testo comprendente n. 70 articoli;
- N. 9 modelli allegati, quali: certificato urbanistico (C.U.)
- Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)
- Relazione Illustrativa del progetto municipale

- Permesso di costruzione
- Comunicazione di inizio lavori
- Comunicazione di ultimazione lavori
- Richiesta della verifica finale e del certificato di agibilità

- Atto di Impegno per interventi edificatori nelle zone agricole

- Certificato di Agibilità
- N. 1 appendice all'art. 31
- N. 1 certificato con gli estremi di approvazione del regolamento.

2. Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 5548-99691;

3. Di dare atto che la presente deliberazione assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 08.07.1999, n. 19;

4. Di dare atto che il Regolamento Edilizio, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 08.07.1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato Urbanistica.

Soriso, 25 giugno 2004

Il Sindaco
Felice Monti

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Carla Biscuola

23

Comune di Trino (Vercelli)

Avviso proposta di classificazione acustica

Visto l'art. 7 comma 1 della Legge Regionale n. 52/2000

Si Avvisa

Che gli atti relativi all'adozione della proposta di zonizzazione acustica, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 in data 22/6/2004 sono stati pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune e sono depositati presso la Segreteria per 30 (trenta) giorni consecutivi dal 09/8/2004 al 8/09/2004 affinché chiunque possa prenderne visione dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Nei 60 (sessanta) giorni successivi al deposito, ovvero dal 09/9/2004 al 07/11/2004 ogni soggetto interessato può presentare al Comune ed alla Provincia di Vercelli proposte ed osservazioni in merito.

Trino, 9 agosto 2004

Il Responsabile del Settore
Mario Gabban

24

Comune di Valloriate (Cuneo)

Avviso di approvazione classificazione acustica

Si avvisa che il Comune di Valloriate con delibera del Consiglio Comunale n. 4 in data 03.04.2004 ha provveduto ad approvare in via definitiva la classificazione acustica del proprio territorio ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 52/2000.

Il Responsabile del Procedimento
Valerio Dalmaso

25

Comune di Villar San Costanzo (Cuneo)

Approvazione definitiva piano di classificazione acustica del territorio comunale

Il Sindaco

rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/07/2004 è stato approvato in via definitiva, il piano di classificazione acustica del territorio Comunale.

La proposta, unitamente agli elaborati adottati sono visionabili presso l'Ufficio Tecnico Comunale per 30 giorni consecutivi dal 25/08/2004 al 23/09/2004.

Chiunque potrà prenderne visione presso il Comune di Villar San Costanzo.

Villar San Costanzo, 9 agosto 2004

Il Sindaco
Bruno Margaria

26

Comunità Montana Monte Rosa - Bannio Anzino (Verbania Cusio Ossola)

Avviso di deposito Piano regolatore generale intercomunale sub area 2 - Comuni di: Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli e Vanzone Con San Carlo - Adozione progetto preliminare ex l.r. n. 56/77 smi

Il Presidente

In esecuzione della deliberazione del Consiglio della Comunità Montana Monte Rosa n. 7 del 21.06.2004

Vista la Legge regionale n.56 del 5/12/1977 s.m.i.

rende noto

Con la deliberazione del Consiglio della Comunità Montana Monte Rosa n. 7 del 21.06.2004, è stata adottata, a norma della L.R. 56 del 5.12.1977 s.m.i., il progetto preliminare Del Piano Regolatore Generale Intercomunale Sub Area 2 - Comuni di: Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli e Vanzone con San Carlo - dell'Area Sub- Comunitaria 2 della Valle Anzasca, modifica della detta deliberazione con tutta l'annessa documentazione tecnica sarà depositata presso la segreteria di questa Comunità Montana Monte Rosa con sede in Bannio Anzino Via Monte Rosa 16 - F.ne Pontegrande, per 30 giorni (trenta) consecutivi e precisamente dal 20.08.2004 a tutto il 19.09.2004 durante i quali chiunque può prenderne visione nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00.

Sabato e domenica dalle ore 11.00 alle ore 12.00

Nei successivi 30 (trenta) giorni, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Bannio Anzino, 2 agosto 2004

Il Presidente
Dante Giavina

27

Comunità Montana Monte Rosa - Bannio Anzino (Verbania Cusio Ossola)

Avviso di deposito Piano di zonizzazione acustica Comuni di: Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli e Vanzone Con San Carlo - l. 447/ 95 - l.r. 52/2000

Il Presidente

In esecuzione della deliberazione del Consiglio della Comunità Montana Monte Rosa n. 8 del 21.06.2004

Viste le L. 447/ 95 - L.R. 52/2000

rende noto

Con la deliberazione del Consiglio della Comunità Montana Monte Rosa n. 8 del 21.06.2004, è stata adottata, a norma della L. 447/ 95 - L.R. 52/2000, il Piano di Zonizzazione Acustica Comuni di: Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli e Vanzone con San Carlo -

Detta deliberazione con tutta l'annessa documentazione tecnica sarà depositata presso la segreteria di questa Comunità Montana Monte Rosa con sede in Bannio Anzino Via Monte Rosa 16 - F.ne Pontegrande, per 30 giorni (trenta) consecutivi e precisamente dal 20.08.2004 a tutto il 19.09.2004 durante i quali chiunque può prenderne visione nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00.

Sabato e domenica dalle ore 11.00 alle ore 12.00

Nei successivi 60 (sessanta) giorni, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse

Bannio Anzino, 2 agosto 2004

Il Presidente
Dante Giavina

28

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche ed energetiche

Ordinanza n. 1296 - Istanza dell'azienda agricola Burdisso Antonio intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5711 in Comune di Trinita' per moduli 0,08 ad uso irriguo

Il Dirigente

Vista la domanda in data 27.1.04 dell'azienda agricola Burdisso Antonio, con sede in Trinita'-Frazione Molini Borgata Galli, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n.5711 in Comune di Trinita' per moduli 0,08 ad uso irriguo;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi del D. L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. n.2580/04/MG;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Trinita', per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n.30, e presso la Segreteria del Comune di Trinita', a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Trinita'; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di 12049 Trinita'

All'azienda agricola Burdisso Antonio-Borgata Galli Frazione Molini n. 84 12049 Trinita'

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 13.9.2004 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Trinita'; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Trinita' restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il sottoscritto e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 15 luglio 2004

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

29

Provincia di Novara - 3° Settore Tutela e Sviluppo del territorio - Ufficio Deposito Progetti V.I.A.

Deliberazione n. 443/2004 - Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 - Art. 12 - Fase di Valutazione di Impatto Ambientale - Categoria Progettuale n. 13 dell'Allegato A2, progetto di "Realizzazione di un laghetto destinato ad attività ludico sportive con esclusione delle attività motonautiche" in Comune di Tornaco (NO), località Cascina Rovellina, presentato dal Geom. Walter Stipari, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Nuova Cave Dogana S.r.l., con sede legale a Galliate (NO) in Via Dogana Vecchia. Parere negativo in merito alla compatibilità ambientale del progetto

L'anno duemilaquattro, il giorno ventotto del mese di Luglio in Novara e nel Palazzo della Provincia si è riunita la Giunta Provinciale.

(omissis)

Per quanto sopraccitato e accogliendo le proposte del relatore della Giunta, con voto unanime espresso nelle forme di legge;

A voti unanimi;

delibera

1 di esprimere giudizio negativo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto che prevede la "Realizzazione di un laghetto destinato ad attività ludico sportive con esclusione delle attività motonautiche" in Comune di Tornaco (NO), località Cascina Rovellina, presentato dal Geom. Walter Stipari, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Nuova Cave Dogana S.r.l., con sede legale a Galliate (NO) in Via Dogana Vecchia, per le motivazioni analiticamente espresse in premessa;

2 di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi nelle sedute in data 17.02.2003, 09.05.2003, 14.07.2003, 02.12.2003, 15.04.2004 e 14.07.2004;

3 di prendere atto dei pareri raccolti in fase di istruttoria e della necessità di esprimere parere negativo in merito alla compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/98;

4 copia della presente deliberazione sarà inviata ai soggetti proponenti e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso l'Ufficio di Deposito Progetti dell'Amministrazione Provinciale di Novara e presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Regione;

5 avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

6 la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/98;

7 di dare atto che sono stati espressi i pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti sulla proposta di deliberazione, dai responsabili dei servizi interessati e di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché dal Segretario Generale;

8 di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è demandata al 3° Settore - Unità Operativa V.I.A..

(omissis)

N.B. Il testo integrale della presente Deliberazione N. 443/2004 del 28.07.2004 è depositato presso l'Ufficio Deposito Progetti - V.I.A. della Regione Piemonte - Via Principe Amedeo n. 17 - 10123 Torino e dell'Amministrazione Provinciale di Novara - C.so Cavour n. 2 - 28100 Novara.

30

Provincia di Novara - 3° Settore Tutela e Sviluppo del territorio - Ufficio Deposito Progetti V.I.A.

Deliberazione n. 444/2004 - Giudizio di compatibilità ambientale a conclusione della procedura di V.I.A. relativa alla fase di valutazione di impatto ambientale del progetto di "Impianto di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali", nel Comune di Novara, in via per Biandrate n. 120/122, presentato dal Sig. Mauro Zurlo, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta Sanpietro-

petroli di F.lli Zurlo s.n.c. con sede legale a San Pietro Mosezzo - Via per Biandrate n. 120/122

L'anno duemilaquattro, il giorno ventotto del mese di Luglio in Novara e nel Palazzo della Provincia si è riunita la Giunta Provinciale.

(omissis)

A voti unanimi;

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, vincolato al rispetto durante la fase realizzativa dell'opera, delle prescrizioni indicate nel documento allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori, ha efficacia per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di esecutività del presente atto deliberativo;

3. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 40/1998, con il presente provvedimento vengono rilasciate per quanto di competenza:

- ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 22/97, l'approvazione del progetto presentato in data 23.6.2003 dalla Ditta Sanpietropetroli di F.lli Zurlo S.n.c. con sede legale a San Pietro Mosezzo - Via per Biandrate n. 120/122, avente ad oggetto la realizzazione di un "Impianto di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali" nel Comune di Novara, in via per Biandrate n. 120/122, coi relativi chiarimenti presentati in data 9.4.2004, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato A) al presente provvedimento;

- ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/97, l'autorizzazione alla Ditta Sanpietropetroli di F.lli Zurlo S.n.c. con sede legale a San Pietro Mosezzo - Via per Biandrate n. 120/122, P.I. 00203030036, all'esercizio dell'impianto di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali ubicato nel Comune di Novara, in via per Biandrate n. 120/122, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato A) al presente provvedimento;

- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera;

4. di subordinare l'efficacia dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/97, all'esercizio dell'attività:

- alla presentazione dei certificati di conformità dell'impianto al progetto approvato, di collaudo e regolare esecuzione delle opere;

- all'approvazione da parte della Provincia delle Garanzie Finanziarie da presentare ai sensi della D.G.R. n. 20 - 192 del 12.6.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- alla presa d'atto da parte della Provincia della documentazione richiesta nelle prescrizioni allegate al presente provvedimento;

5. di inviare la presente Delibera a tutti i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/98, nonché al proponente ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e di metterne una copia a disposizione del pubblico presso l'apposito ufficio di deposito dell'autorità competente ai sensi dell'art. 19, comma 2 della L.R. n. 40/98;

6. la presente deliberazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'ufficio di deposito della Regione;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

8. contro il presente provvedimento è possibile esprimere ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto;

9. di dare atto che sono stati espressi pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché dal Segretario Generale;

10. di affidare l'esecuzione del presente provvedimento al 3° Settore Dipartimentale - U.O. V.I.A. - Deposito Progetti.

(omissis)

N.B. Il testo integrale della presente Deliberazione N. 444/2004 del 28.07.2004 è depositato presso l'Ufficio Deposito Progetti - V.I.A. della Regione Piemonte - Via Principe Amedeo n. 17 - 10123 Torino e dell'Amministrazione Provinciale di Novara - C.so Cavour n. 2 - 28100 Novara.

31

Provincia di Novara - 3° Settore Tutela e Sviluppo del territorio - Ufficio Deposito Progetti V.I.A.

Deliberazione n. 445/2004 - Giudizio di compatibilità ambientale a conclusione della procedura di V.I.A. relativa al progetto in fase di valutazione di impatto ambientale per la Stazione di conferimento rifiuti solidi urbani e assimilati del Comune di Borgomanero, presentato dal Dott. Fabio Pietro Medina, in qualità di Direttore del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese con sede in via Loreto 19 - Borgomanero

L'anno duemilaquattro, il giorno ventotto del mese di Luglio in Novara e nel Palazzo della Provincia si è riunita la Giunta Provinciale.

(omissis)

A voti unanimi;

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, vincolato al rispetto, durante la fase realizzativa dell'opera, delle seguenti prescrizioni:

- lungo il perimetro della stazione di conferimento RSU dovrà essere realizzata una siepe di mascheramento che raggiunga un'altezza non inferiore a quella della recinzione;

- presenza nell'impianto di idonei sistemi tecnologici di contenimento (es. sepiolite) e di adeguate procedure operative di intervento nel caso si dovessero verificare sversamenti o fuoriuscite di sostanze pericolose per l'ambiente;

2. di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori, ha efficacia per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di esecutività del presente atto deliberativo;

3. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 40/1998, con il presente provvedimento vengono rilasciate per quanto di competenza:

- ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 22/97, l'approvazione del progetto presentato dal Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese con sede in via Loreto 19 - Bor-

gomanero, in data 27.4.2004, avente ad oggetto la realizzazione della "Stazione di conferimento rifiuti solidi urbani e assimilati del Comune di Borgomanero" ubicata in Via Resega, sui terreni individuati al foglio n. 26 particelle 190 - 191 - 192 - 503, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato A) al presente provvedimento;

- ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/97, l'autorizzazione al Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese con sede in via Loreto 19 - Borgomanero, all'esercizio della Stazione di conferimento rifiuti solidi urbani e assimilabili ubicata a Borgomanero in Via Resega, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato A) al presente provvedimento;

4. di subordinare l'efficacia dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/97, all'esercizio dell'attività, alla presentazione dei certificati di conformità dell'impianto al progetto approvato, di collaudo e regolare esecuzione delle opere, nonché all'approvazione da parte della Provincia delle Garanzie Finanziarie da presentare ai sensi della D.G.R. n. 20 - 192 del 12.6.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

5. di inviare la presente Delibera a tutti i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/98, nonché al proponente ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e di metterne una copia a disposizione del pubblico presso l'apposito ufficio di deposito dell'autorità competente ai sensi dell'art. 19, comma 2 della L.R. n. 40/98;

6. la presente deliberazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale delle Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'ufficio di deposito della Regione;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

8. contro il presente provvedimento è possibile esprimere ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto;

9. di dare atto che sono stati espressi pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché dal Segretario Generale;

10. di affidare l'esecuzione del presente provvedimento al 3° Settore Dipartimentale - U.O. V.I.A. - Deposito Progetti.

(omissis)

N.B. Il testo integrale della presente Deliberazione N. 445/2004 del 28.07.2004 è depositato presso l'Ufficio Deposito Progetti - V.I.A. della Regione Piemonte - Via Principe Amedeo n. 17 - 10123 Torino e dell'Amministrazione Provinciale di Novara - C.so Cavour n. 2 - 28100 Novara.

32

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Ordinanza n. P12452/2004 del 29 luglio 2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12452/2004 del 29 luglio 2004

(omissis)

Vista la domanda in data 2.10.2003 della Soc. Taurus 80 SpA di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo in Comune di Grosso in misura di 1/sec massimi 10 e medi 0.32 ad uso produzione di beni e servizi e civile per complessivi mc/anno 10.000. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ..."; visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

ordina

la sopracitata domanda in data 2.10.2003 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento della stessa all'Albo Pretorio del Comune di Grosso. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 14 settembre 2004 con ritrovo alle ore 14:30 presso il Municipio del Comune di Grosso; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il dott. G. Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord Torino; Comune di Grosso; Soc. Taurus '80 Grosso.

(omissis)

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

33

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Ordinanza n. P12469/2004 del 29 luglio 2004 - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo in Comune di San Francesco al Campo in misura di 1/sec massimi 5 e medi 0.22 per irrigare ha 0.43 di terreni da aprile a settembre senza restituzione

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblica-

zione della propria Ordinanza n. P12469/2004 del 29 luglio 2004.

“Vista la domanda ricevuta il 21.1.2004 di Ballesio Mario di concessione di derivazione d’acqua sotterranea tramite pozzo in Comune di San Francesco al Campo in misura di l/sec massimi 5 e medi 0.22 per irrigare ha 0.43 di terreni da aprile a settembre senza restituzione.

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R in senso favorevole;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all’art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla “gestione del demanio idrico relativo all’utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) ”;

ordina

la sopracitata domanda ricevuta in data 3.2.2004 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all’Albo Pretorio del Comune di San Francesco al Campo. La visita locale di istruttoria di cui all’art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 14 settembre 2004 con ritrovo alle ore 10:00 presso il Municipio del Comune di San Francesco al Campo; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l’Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l’ufficio responsabile del procedimento è l’Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il dott. G. Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Comune di San Francesco al Campo, San Francesco al Campo; Provincia di Torino - Servizio Difesa del Suolo, Torino; Regione Piemonte - Direzione Territorio Rurale, Torino; Provincia di Torino - Servizio Agricoltura, Torino; Ballesio Mario, San Francesco al Campo

(omissis)

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Mazzassa

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Ordinanza n. P12470/2004 del 29 luglio 2004 - Concessione di derivazione d’acqua sotterranea tramite pozzo in Comune di Cavour in misura di l/sec massimi 50 e medi 4.2 per irrigare ha 11.79 di terreni da aprile a settembre senza restituzione

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12470/2004 del 29 luglio 2004.

“ Vista la domanda in data 20.2.2004 di Balangione Giovanni di concessione di derivazione d’acqua sotterranea tramite pozzo in Comune di Cavour in misura di l/sec massimi 50 e medi 4.2 per irrigare ha 11.79 di terreni da aprile a settembre senza restituzione. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell’art.10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R in senso favorevole;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all’art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla “gestione del demanio idrico relativo all’utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica...”.

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) ”;

ordina

la sopracitata domanda in data 20.2.2004 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all’Albo Pretorio del Comune di Cavour. La visita locale di istruttoria di cui all’art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 16 settembre 2004 con ritrovo alle ore 10:00 presso il Municipio del Comune di Cavour; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l’Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l’ufficio responsabile del procedimento è l’Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il dott. geol. Giorgio Pautasso.

Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Comune di Cavour, Cavour; Provincia di Torino - Servizio Difesa del Suolo, Torino; Regione Pie-

monte - Direzione Territorio Rurale, Torino; Provincia di Torino - Servizio Agricoltura, Torino; Balangione Giovanni, Cavour.

(omissis)

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

35

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 348-151497/2004 del 27-5-2004 Codice univoco: TO-A- 10002. Concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Villafranca P.te

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

n. 348-151497/2004 del 27-5-2004 Codice univoco: TO-A- 10002

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Bertolotto Domenico con sede legale in Via San Sudario, 7 - Villafranca P.te - (omissis) la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Villafranca P.te, foglio di mappa 50, particella catastale 58, n misura di litri/sec massimi 40,0 e medi 0,13 pari a 4320 metri cubi annui senza restituzione ad uso agricolo, da esercitarsi dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale ad eccezione della terza riga dell'Art. 1 che deve intendersi così sostituita: "moduli massimi 0,4 (401/s) moduli medi 0,0013 (0,13 1/s) senza" e delle prime tre righe dell'Art. 10 devono intendersi così sostituite: " salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 40 successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione";

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle neces-

sarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione, concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. (omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 20-01-2004; "(omissis)

36

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 349-180995/2004 in data 29-6-2004 - Codice univoco: TO-P- 10031. Concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Cavour

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 349-180995/2004 in data 29-6-2004 - Codice univoco: TO-P- 10031

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Consorzio Irriguo Via Inferiore - (omissis) - con sede legale in Cavour Via Barge, 17 - la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Cavour - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 63 n. 94 - in misura di litri/sec massimi 40 e medi 10,70 per complessivi metri cubi annui 166.500 ad uso agricolo senza restituzione, da utilizzarsi dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 29/6/2004 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto

nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salvi la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 29/6/2004;

(omissis)

Art. 9 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse. da terzi per il fatto della presente concessione.

(omissis)

37

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 353-151852/2004 del 27-5-2004 - Codice Univoco: TO-P-10010. Concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Torino

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del DPGR 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 353-151852/2004 del 27-5-2004 - Codice Univoco: TO-P-10010

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Comune di Torino - (omissis) - la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Torino in misura di l/sec massimi 25.6 e medi 1.58 per complessivi mc 50.000 annui ad uso civile;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 20.1.2004:

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari

La concessione è accordata a condizione che siano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque siano destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno regolate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua.

(omissis)

38

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 354-151889 del 27.5.2004: Cod. univoco: TO-P-10020 e TO-P-10027. Concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante due pozzi in Comune di Beinasco

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del DPGR 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 354-151889 del 27.5.2004: Cod. univoco: TO-P-10020 e TO-P-10027

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Comune di Beinasco - (omissis) - la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante due pozzi in Comune di Beinasco in misura di l/sec massimi 6 e medi 5 per complessivi mc 3240 annui ad uso irrigazione impianti sportivi senza sostituzione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale ad eccezione della quinta riga dell'Art. 1 che deve intendersi così sostituita: "Codice univoco TO-P-10020 e Codice univoco TO-P-10027", e della terza e quarta riga dell'Art. 10 che devono intendersi così sostituite: " 105,76 (centocinque/76) pari al minimo per l'anno 2004 secondo i tempi ed i modi che gli saranno indicati dalla Regione Piemonte";

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(omissis)

6) che entro novanta giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile la targa con il codice identificativo univoco dell'opera; il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze e comunicazioni, di utilizzare

il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione. Il titolare all'opera di captazione è inoltre responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione all'Autorità competente;

(omissis)

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 21.1.2004:

(omissis)

39

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 376-164297/2004 del 9-6-2004: Codici univoci: TO -. P - 10024, TO-P-10025, TO-P-10.026

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 24.7.2003 n. 10/R dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 376-164297/2004 del 9-6-2004: Codici univoci: TO -. P - 10024; TO - P - 10025; TO - P - 10026;

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di accogliere l'istanza datata 8.3.2004 della Società Luxottica S.r.l. di unificazione della domanda di concessione di derivazione d'acqua relativa ai pozzi P2 codice univoco To-P-10.024, P4 codice univoco To-P-10.025 e P5 codice univoco To-P-10.026 e pertanto di revocare la concessione n. 59 - 40828/2003 del 12.02.2003 e di annullare il relativo disciplinare;

- nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire alla Società Luxottica S.r.l. con sede legale in Comune di Agordo (BL), via Valcozzena n. 10 (omissis) la concessione di derivazione di acque sotterranee mediante 3 pozzi identificati con i codici univoci To-P 10.024, To-P-10.025 e To-P-10.026, ubicati nel territorio del Comune di Lauriano foglio di mappa n. 6 e particella catastale n. 148 in misura di moduli massimi 0,14 (141/s) e moduli medi 0,09 (9 l/s) ad uso beni e servizi e civile;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione tramite tre pozzi identificati con i codici univoci To - P-10.024, To-P-10.025 e To-P- 10.026, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante

della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale; - di accordare la concessione per anni 15 (quindici) successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(omissis)

- disciplinare di concessione sottoscritto in data 9-6-2004;

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

L'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

(omissis)

Art.8 - Riserve e garanzie da osservarsi

Ai sensi della L.R. 9.8.1999 n. 22, entro novanta giorni a decorrere dalla data

di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria

cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo univoco dell'opera.

Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente.

(omissis)

40

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 392-180442/2004 del 29-6-2004 - Codice univoco: TO-A- 10023. Concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Lombardore in misura di l/sec massimi 5 e medi 0,83 per complessivi mc 10.800 annui

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 392-180442/2004 del 29-6-2004 - Codice univoco: TO-A- 10023

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Mens S.r.l. - (omissis) con sede legale in c.so Vittorio Emanuele II, 123 Tori-

no, foglio di mappa n. 8 e particella catastale n. 41 la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Lombardore in misura di l/sec massimi 5 e medi 0,83 per complessivi mc 10.800 annui ad uso agricolo senza restituzione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con modi e tempi di legge.

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) entro 90 giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo univoco dell'opera; il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

Il titolare dell'opera di captazione è inoltre responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i.

(omissis)

Disciplinare di concessione sottoscritto in data 19-2-2004;

(omissis)

41

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 393-180452/2004 del 29-6-2004; Codice univoco: TO - P - 10013. Concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante un pozzo in Comune di Borgaro

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del DPGR 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 393-180452/2004 del 29-6-2004; Codice univoco: TO - P - 10013

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria alla Soc. AMIAT S.p.A. (omissis) la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante un pozzo in Comune di Borgaro - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 16 n. 175 - in misura di litri/sec. massimi 30 e medi 0.089 per complessivi metri cubi annui 2808 ad uso produzione beni e servizi;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 14.1.2004 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale, con l'eccezione delle prime tre righe dell'art. 10 che sono così sostituite: "salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca la concessione è accordata per un periodo di anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione";

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) entro novanta giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo univoco dell'opera; il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

(omissis)

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n.22.

(omissis)

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

42

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 395-181064/2004 del 29-6-04 - Codice univoco: TO-P- 10033 Concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Villafranca Piemonte

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 395-181064/2004 del 29-6-04 - Codice univoco: TO-P- 10033

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a "Consorzi Irrigui Riuniti di Villafranca" (omissis) con sede legale in Villafranca Piemonte Via Roma, 101, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Villafranca Piemonte - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 23 n. 3 - in misura di litri/sec massimi 100 e medi 33,39 per complessivi metri cubi annui 519.300 ad uso agricolo, da utilizzarsi dal 1 Aprile al 30 Settembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 29-6-2004 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità defluita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 29-06-2004:

(omissis)

Art. 9 - Riserve e garanzie da osservarsi: Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

(omissis)

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 407-188020/2004 del 6-7-2004 - Codice univoco: TO- P - 10019. Concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Caselle T.se

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del DPGR 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 407-188020/2004 del 6-7-2004 - Codice univoco: TO- P - 10019

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla SAGAT.S.p.A. - (omissis) con sede legale in Str. San Maurizio, 12 - Caselle Torinese -, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Caselle T.se, foglio di mappa n. 4 e particella catastale n. 59, in misura di l/sec massimi 20 e medi 0,6 per complessivi me 20.000 annui ad uso igienico senza restituzione;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 20-2-2004 relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale ad eccezione delle prime tre righe dell'art. 11 che si intendono così sostituite: "Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di 30 (trenta) anni successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione";

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 408-188023/2004 del 6-7-2004 - Codice univoco: TO-P- 10036. Concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Vigone

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 408-188023/2004 del 6-7-2004 - Codice univoco: TO-P- 10036

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Tivano Giovanni Battista - (omissis) - con sede legale in Vigone Via Aie Nuove, 18, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Vigone - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 9 n. 108 - in misura di litri/sec massimi 40 e medi 4 per complessivi metri cubi annui 2.880 ad uso agricolo da utilizzarsi dal 1 Aprile al 30 settembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 6-7-2004 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 6-7-2004;

(omissis)

Art. 9 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od

azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

(omissis)

45

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 409 - 188057/2004 del 6-7-2004; Codice Univoco: TO-P-10034. Concessione di derivazione di acque sotterranee mediante un pozzo ubicato nel territorio del Comune di Pinerolo

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 24.7.2003 n. 10/R dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 409 - 188057/2004 del 6-7-2004; Codice Univoco: TO-P-10034

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire ad Alloa Luigia (omissis), Vaglianti Donatella (omissis) Vaglianti Daniela (omissis), Vaglianti Piero Giorgio (omissis) Bessone Mario (omissis), Rocchi Valeria (omissis), con sede legale in Vigone Piazza V. Emanuele II n. 3, la concessione di derivazione di acque sotterranee mediante un pozzo ubicato nel territorio del Comune di Pinerolo foglio di mappa n. 72 e particella catastale n. 6 in misura di mod. massimi 0,4 (40 l/s) e medi 0,04 (4 l/s) per irrigare 11,5206 ha di terreno nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno senza restituzione;

2) di approvare, il disciplinare di concessione sottoscritto in data 6-7-2004 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione.

ne, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

46

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 434-196429/2004 del 14-7-2004; Codice univoco: TO-P-10041. Concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Villafranca P.te

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 434-196429/2004 del 14-7-2004; Codice univoco: TO-P-10041

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire ai Consorzi irrigui riuniti di Villafranca, via Roma 101 Villafranca P.te - (omissis) - la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Villafranca P.te - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 84 n. 46 - in misura di mod massimi 0.70 (70.001/s) e medi 0.6904 (69.04 l/s) per complessivi metri cubi annui 1.085.700 ad uso agricolo da utilizzarsi dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 14-072004 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

Disciplinare di concessione sottoscritto in data 14-7-2004;

(omissis)

Art. 8 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

(omissis)

47

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 435-196439/2004 del 14-7-2004; Codice univoco: TO-P-10042. Concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Scalenghe

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: - Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 435-196439/2004 del 14-7-2004; Codice univoco: TO-P-10042

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Scalerandi Claudio (omissis) - con sede legale in Scalenghe Regione Collaterale 29, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Scalenghe - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 16 n. 14 - in misura di litri/sec massimi 50 e medi 20,8 per complessivi metri cubi annui 327000 ad uso agricolo senza restituzione;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 14-072004 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti alla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/99 e

s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 14-7-2004;

(omissis)

48

Provincia di Torino Servizio Gestione Risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 436-196445/2004 in data 14-7-2004; - Codice Univoco: TO-P-10039. Concessione di derivazione di acque sotterranee mediante un pozzo ubicato nel territorio del Comune di Buriasco

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 24.7.2003 n. 10/R dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 436-196445/2004 in data 14-7-2004; - Codice Univoco: TO-P-10039

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire ai Consorzi Irrigui Associati di Buriasco con sede legale in Buriasco (omissis) la concessione di derivazione di acque sotterranee mediante un pozzo ubicato nel territorio del Comune di Buriasco foglio di mappa n. 13 e particella catastale n. 1 in misura di mod. massimi 0,90 (901/s) e medi 0,551 (55,1 l/s) per irrigare 120,5650 ha di terreno nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno senza restituzione;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 14/7/2004 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/99 e

s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

- disciplinare di concessione sottoscritto in data 14/7/2004.

(omissis)

9) - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni e reclamo

od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

49

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse idriche n. 437-196453/2004 in data 14-7-2004 - Codice univoco: TO- P- 10040 " Concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Vigone

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse idriche n. 437-196453/2004 in data 14-7-2004 - Codice univoco: TO- P- 10040

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Consorzio Irriguo San Isidoro Isidoro Ramo Bicocca (omissis) con sede legale in Vigone Via Martiri Libertà 21, di concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Vigone - dati catastali, di ubicazione dell'opera: Fgl 28 n. 52 - in misura di litri/sec massimi 40 e medi 21,4 per complessivi metri cubi annui 337.300 per irrigare ha 21,9848 di terreni senza restituzione;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 14-7-2004 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione

zione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 14-7-2004;

(omissis)

Art. 7 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

(omissis)

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 438-197685/2004 in data 15-7-2004: Codice univoco: TO-P- 10043. Concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Grugliasco

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 438-197685/2004 in data 15-7-2004: Codice univoco: TO-P- 10043

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Soc. Beton Group srl - (omissis) con sede legale in Ciriè Via G. Matteotti 38 la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Grugliasco - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 21 n. 73 - in misura di litri/sec massimi 12,5 e medi 1,14 per complessivi metri cubi annui 36.000 ad uso produzione di beni e servizi;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 15/07/2004 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi,

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

50

Provincia del Verbano Cusio Ossola - Settore VII - Servizio Risorse Idriche

Concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio Margoglio, in Comune di Trontano, ad uso produzione energia elettrica - Ordinanza n. 13

Il Dirigente

Vista la domanda in data 10/03/2004 della ditta F.lli Poscio S.p.A. (omissis), di variante alla domanda in data 10/01/1983, per concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio Margoglio, in Comune di Trontano, ad uso produzione energia elettrica, con le seguenti caratteristiche: portata massima l/s 200,00; portata media annua l/s 91,00; salto m 589,10; potenza media nominale kW 525,57; intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 01/01 al 31/12.

Rilevato che con Determinazione n. 385 del 19/11/2003 della Provincia del VCO - VIII Settore Tutela dell'Ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale, il progetto in argomento è stato escluso dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Acquisiti:

- il parere favorevole della Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, in merito alla compatibilità idraulica delle opere, trasmesso con nota prot. n. 19415/25.09 del 16/04/2004;

- il parere favorevole dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, in merito alla compatibilità della derivazione con l'equilibrio del bilancio idrico, trasmesso con nota prot. n. 2267/04 del 12/05/2004.

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R,

ordina

- il deposito della sopracitata domanda e del relativo progetto presso gli uffici della Provincia del VCO - VII Settore - Servizio Risorse Idriche, per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dal 19/08/2004, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

- l'affissione della presente ordinanza per 15 (quindici) giorni consecutivi, decorrenti dal 19/08/2004, all'Albo Pretorio del Comune di Trontano.

- la convocazione della visita locale di istruttoria, di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, avente valore di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 07/08/1990 n. 241, alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, per il giorno Giovedì 14/10/2004 alle ore 10:30, con ritrovo presso il Municipio di Trontano.

La presente ordinanza é pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci Legali e Avvisi del sito Internet della Regione Piemonte; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. della presente ordinanza.

A tale scopo si avverte che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'art. 12 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, nel caso in cui la nuova domanda debba essere sottoposta alle procedure di cui alla L.R. 40/98 e s.m.i., è consentita in via eccezionale la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui alla suddetta legge regionale.

Si avverte inoltre che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita locale di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data.

La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia del VCO, l'ufficio interessato è il VII Settore - Servizio Risorse Idriche, la persona responsabile del procedimento è il geom. Pizzorri Fabrizio.

Verbania, 9 Agosto 2004

Il Dirigente
Mauro Proverbio

51

SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Torino
Avviso ad opponendum

In esecuzione del disposto dell'art. 189 del D.P.R. 554 del 21/12/1999, si invitano tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi fossero ancora creditori verso l'Associazione Temporanea di Imprese Ritonnaro Costruzioni S.r.l./Garzena Sergio S.a.s., aggiudicataria dei lavori di risanamento della Stura di Lanzo mediante allacciamento del Comune di Robassomero alla rete intercomunale SMAT, assunti con contratto d'appalto stipulato in data 28 aprile 2003, a presentare alla Società Acque Metropolitana Acque Torino - S.p.A. - C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino, le domande ed i titoli del loro credito entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Torino, 5 agosto 2004

L'Amministratore Delegato
Paolo Romano

52

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Calliano (Asti)

Proposta di zonizzazione acustica - redatta ai sensi della legge quadro 447/95 e della legge regionale n.ro 52 del 20/10/2000. Adozione - Avvio del procedimento

Il Responsabile del Servizio Urbanistica

Vista la L. n. 447/95 - L.R. n. 52 del 20.10.2000 e la D.G.R. n. 85 - 3802 del 6.8.2001

rende noto

Che a far data da oggi è avviata la procedura relativa all'approvazione della "zonizzazione acustica" del Comune di Calliano.

Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 in data 29.7.2004, ha adottato la "Proposta di zonizzazione acustica" del territorio comunale.

Che detta deliberazione, unitamente agli atti tecnici relativi, sarà depositata presso la Segreteria Comunale e pubblicata per estratto all'Albo Pretorio per 30 gg. consecutivi a far tempo dal 12.8.2004 all'11.9.2004, durante i quali chiunque potrà prenderne visione.

Che entro i successivi 60 gg. dall'avvio della procedura, quindi dal 12.9.2004 all'11.11.2004, ogni soggetto interessato potrà presentare proposte ed osservazioni nel pubblico interesse.

Che il presente avviso rimarrà pubblicato all'Albo Pretorio per 30 gg. e pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte.

Calliano, 12 agosto 2004

Il Responsabile del Servizio
Luciano Oldano

Provincia di Novara - 3° Settore Tutela e Sviluppo del Territorio - Ufficio Deposito Progetti V.I.A.

Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi della art. 13, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 del progetto di "Realizzazione di un impianto per il biotattamento per terreni inquinati da idrocarburi", localizzato nel Comune di Romentino, tra la Via Ticino e la Via del Lume, presentato dal Sig. Zelio Salerno, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta TTBN S.r.l. (Tecniche e Trattamenti di Bonifiche Novaresi), con sede legale in Via XX Settembre n. 15, Novara

In data 16.07.2004 il Sig. Zelio Salerno, Legale Rappresentante della Ditta TTBN S.R.L. (Tecniche e Trattamenti di Bonifiche Novaresi), con sede legale in Via XX Settembre n. 15, Novara, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Ufficio V.I.A. - dell'Amministrazione Provinciale di Novara - 3° Settore - Tutela e Sviluppo del Territorio sito in Novara in Corso Cavour n. 2, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della Legge Regionale 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di "Realizzazione di un impianto per il biotattamento per terreni inquinati da idrocarburi", localizzato nel Comune di Romentino, tra la Via Ticino e la Via del Lume, in quanto esso rientra nella categoria progettuale n. 5 dell'Allegato A2.

Contestualmente, il Proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano nazionale "La Stampa", pubblicato in data 15.07.2004.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito Progetti nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - telefono 0321/378430, per quarantacinque giorni a partire dal 16.07.2004, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di Deposito Progetti nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 6 e dall'art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Funzionario -Tecnico del 3° Settore Dipartimentale, Tutela e Sviluppo del Territorio, Geom. Giuseppe Grappone, telefono 0321/378401-411.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte o ricorso straordinario al capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena coscienza dell'atto.

Gli elaborati sono allegati alla domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di Valutazione Impatto Ambientale, presentata all'Amministrazione Provinciale di Novara in data 21.01.2002 prot. N. 3821, e perfezionato in data 30.01.2002 loro prot. n. 16FC/pr, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge Regionale n.40/98.

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Grappone

Provincia di Novara - 3° Settore Tutela e Sviluppo del territorio - Ufficio deposito progetti V.I.A.

Intervento estrattivo di materiale inerte connesso con la formazione di un laghetto per la pesca sportiva e creazione di un'oasi verde naturalistica, localizzato nei Comuni di Briona e Castellazzo Novarese, Località Cascina Bianca, presentato dal Sig. Marco Giuseppe Ferlini, in qualità di Amministratore Unico della Società "La Collina Verde S.r.l.", con sede a Borgomanero in Corso Mazzini 84 - Comunicato avviso di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati

Progetto "Intervento estrattivo di materiale inerte connesso con la formazione di un laghetto per la pesca sportiva e creazione di un'oasi verde naturalistica", localizzato nei Comuni di Briona e Castellazzo Novarese, Località Cascina Bianca, presentato dal Sig. Marco Giuseppe Ferlini, in qualità di Amministratore Unico della Società "La Collina Verde S.r.l.", con sede a Borgomanero in Corso Mazzini 84. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio di procedimento inerente la fase di specificazione dei contenuti della procedura di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi della art. 11 Legge Regionale 40/98.

In data 27.07.2004, il Sig. Marco Giuseppe Ferlini, in qualità di Amministratore Unico della Società "La Collina Verde S.r.l.", con sede a Borgomanero in Corso Mazzini 84, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Ufficio V.I.A. - dell'Amministrazione Provinciale di No-

vara - 3° Settore - Tutela e Sviluppo del Territorio sito in Novara in Corso Cavour n. 2, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Intervento estrattivo di materiale inerte connesso con la formazione di un laghetto per la pesca sportiva e creazione di un'oasi verde naturalistica", localizzato nei Comuni di Briona e Castellazzo Novarese, Località Cascina Bianca, in quanto esso rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 - "Cave e torbiere, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni di cui alla l.r. 3 dicembre 1999 n. 30 - cave che intercettano la falda freatica; - cave che, al termine della coltivazione e del riassetto finale dell'area, prevedono una destinazione d'uso finale del sito interessato diversa da quella originaria.

Gli elaborati sono allegati alla domanda di avvio della fase di specificazione dei contenuti della procedura di Valutazione Impatto Ambientale, presentata all'Amministrazione Provinciale di Novara in data 27.07.2004, ai sensi dell'art. 11, della Legge Regionale n.40/98.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, telefono 0321/378411-401, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di specificazione dei contenuti è stabilita entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Funzionario Tecnico del 3° Settore Dipartimentale Geom. Giuseppe Grappone, tel. 0321/378401.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte o ricorso straordinario al capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Grappone

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/90. Procedimento: Sigg. Peotta - Brusasca - Realizzazione passerella pedonale sul Rio Bealerasso o rio S. Cristina in Comune di Verzuolo

Data di avvio: 28/7/2004

N. di protocollo dell'istanza: 37311

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Ing. Gl. Comba

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Giovanni Brondello

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94. Procedimento autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904 - concessione demaniale per rimozione materiale alluvionale e litoide presente nell'invaso antistante la diga di Sampeyre - Comune di Sampeyre

Data di avvio: 14 luglio 2004

N. di protocollo dell'istanza: 35162/25.6

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata affidata la pratica ed al quale rivolgersi: Comba Ing. Gianluca.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Pianificazione Risorse Idriche

XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Opere connesse del servizio idrico integrato - Programma di infrastrutturazione nei territori delle Comunità Alta e Bassa Valle di Susa. Progetto definitivo di "Razionalizzazione del sistema fognario in Comune di Bardonecchia" - intervento n. 52. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990 e della L.R. n. 27 del 1994

La Direzione Regionale Pianificazione Risorse Idriche, in data 11 agosto 2004 al prot. n. 6619/24, ha ricevuto la nota prot. n. 42251 del 10 agosto 2004 con la quale la Società Metropolitana Acque Torino Spa (SMAT Spa), con sede legale in Torino, C.so XI febbraio 14, ha trasmesso gli elaborati progettuali e la domanda di attivazione della C.d.S. definitiva ai sensi dell'art. 9 della L. 285/00 nonché la richiesta di Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 5.11.2001, relativamente al progetto in argomento localizzato nel Comune di Bardonecchia

Data di avvio del procedimento: 12.08.2004

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 42-4336 del 5.11.2001, successivamente modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 41-7279 del 7.10.2002.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso la Direzione Regionale Pianificazione Risorse Idriche Via Principe Amedeo 17 Torino (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.00), per quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione

al procedimento, dovranno essere presentati alla Direzione regionale Pianificazione Risorse Idriche, Settore Disciplina Servizi idrici- opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche, nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Orazio Ruffino, Dirigente responsabile del Settore Disciplina Servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche (tel. 011/43245196); per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'Ing. Fiero Bianchi, funzionario del medesimo Settore (tel. 011/4324500).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Orazio Ruffino

Regione Piemonte - Direzione Pianificazione Risorse Idriche

XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Opere connesse del servizio idrico integrato - Programma di infrastrutturazione nei territori delle Comunità Alta e Bassa Valle di Susa. Progetto definitivo di "Razionalizzazione e adeguamento del sistema fognario ed acquedottistico nei Comuni di Oulx e Sauze d'Oulx" - intervento n. 53. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990 e della L.R. n. 27 del 1994

La Direzione Regionale Pianificazione Risorse Idriche, in data 11 agosto 2004 al prot. n. 6620/24, ha ricevuto la nota prot. n. 42249 del 10 agosto 2004 con la quale la Società Metropolitana Acque Torino Spa (SMAT Spa), con sede legale in Torino, C.so XI febbraio 14, ha trasmesso gli elaborati progettuali e la domanda di attivazione della C.d.S. definitiva ai sensi dell'art. 9 della L. 285/00 nonché la richiesta di Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 5.11.2001, relativamente al progetto in argomento localizzato nei Comuni di Oulx e Sauze d'Oulx.

Data di avvio del procedimento: 12.08.2004

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 42-4336 del 5.11.2001, successivamente modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 41-7279 del 7.10.2002.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso la Direzione Regionale Pianificazione Risorse Idriche Via Principe Amedeo 17 Torino (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.00), per quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, dovranno essere presentati alla Direzione regionale Pianificazione Risorse Idriche, Settore Disciplina Servizi idrici- opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche, nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Orazio Ruffino, Dirigente responsabile del

Settore Disciplina Servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche (tel. 011/4324519); per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'Ing. Fiero Bianchi, funzionario del medesimo Settore (tel. 011/4324500).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Orazio Ruffino

Regione Piemonte - Direzione Tutela e risanamento ambientale, programmazione e gestione rifiuti

Centrale termoelettrica a ciclo combinato" nel Comune di Morano sul Po (AL) - Comunicazione di avvenuto deposito di relazione integrativa agli elaborati e avvio del procedimento inerente la procedura di VIA ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349

In data 29 giugno 2004 con protocollo 11779, la Società Morano Energia S.r.l., con sede legale a Genova, Piazza Dante 7, ha presentato alla Regione Piemonte, ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 377/1998 e del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, nonché della legge 55/2002, una relazione integrativa allo Studio di impatto ambientale relativa al progetto di "Centrale termoelettrica a ciclo combinato nel Comune di Morano sul Po (AL)", provvedendo contestualmente al suo deposito presso l'Ufficio deposito progetti di Via Principe Amedeo, n. 17 in Torino, nonché alla pubblicazione dell'avviso sui quotidiani La Stampa e Corriere della Sera del 29 giugno 2004, ai fini dell'avvio della procedura di VIA, nell'ambito della quale la Regione esprime il proprio parere ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito di Via Principe Amedeo 17, Torino dalle 9.30 alle 12.00 da lunedì al venerdì.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati allo stesso Ufficio di deposito e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato con determinazione n. 155 del 22/04/03 è il dott. Roberto Quaglia del Settore Programmazione e risparmio in materia energetica; il funzionario al quale rivolgersi sullo stato della pratica è l'arch. Giovanni Nuvoli del medesimo Settore.

Il Direttore Regionale
Laura Bruna

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

_____ li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot.n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali, Piazza Castello 165, Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001, 2002 E 2003 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA



Sacra di San Michele

Abbazia singolare e imponente
fondata prima dell'anno Mille, la Sacra di San Michele,
che dalla vetta del Monte Pirchiriano domina
lo stretto ingresso della Valle di Susa, è stata per secoli
uno dei più attivi centri benedettini piemontesi.
Per le testimonianze di spiritualità, d'arte e di cultura,
nonché per la sua eccezionale collocazione e visibilità,
nel 1994 la Sacra è stata riconosciuta,
con legge regionale, quale monumento simbolo del Piemonte.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.